

MINISTERO DELLA CULTURA

PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

VIA PLINIO, 26 – 80054 POMPEI (NA)

ACCORDO DI PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO PRIVATO

(ART. 151 - COMMA 3 – D. LGS 50/2016)

TRA

Ministero della Cultura (MIC) - Parco Archeologico di Pompei con sede in Pompei (80054) alla via Plinio n° 26 (C.F. 90083400631), in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., dott. Gabriel Johannes Zuchtriegel, nato a Weingarten il 24.06.1981 (C.F. ZCHGRL81H24Z112Q), domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto (di seguito per brevità anche denominato "PAP" e, unitamente al Partener Privato, "Parti"), giusta nomina Decreto Direttoriale rep. n. 1605 del 7 maggio 2021;

E

Il sig. Antonio CAPALDO nato a Roma il 31 marzo 1977, nella qualità di legale rappresentante del "**FEUDI di San Gregorio Società Agricola S.p.A.**", con sede legale in Sorbo Serpico (Avellino), Contrada Cerza Grossa snc, codice fiscale e partita IVA 01753470648, Capogruppo - partecipante alla procedura con l'impresa **BASILISCO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L** (codice fiscale e partita IVA 01495090761) - munita di mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza dell'A.T.I. **FEUDI di San Gregorio Società Agricola S.p.A.** / **BASILISCO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L** costituitosi con atto a rogito del Notaio Salvatore Mariconda (Repertorio n. 21545 – Raccolta n. 14072), registrato a

Albano Laziale il 26 novembre 2024, al n. 21164 – serie 1/T, tra la predetta mandataria e Basilisco Società Agricola S.r.l., con sede legale in Barile (Potenza), Via delle Cantine n. 20/22 (codice fiscale e partita IVA 01495090761) (di seguito “Partner Privato”).

PREMESSO CHE

- ai sensi del DPCM 15 Marzo 2024, n. 57, avente ad oggetto “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”, il Parco Archeologico di Pompei è un museo di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale (scientifica, finanziaria, contabile e amministrativa) quale ufficio di livello dirigenziale generale;

- ai sensi dell’art. 43 del citato DPCM 2 dicembre 2019, n. 169 al Direttore, è assegnato il compito di programmare, indirizzare, coordinare e monitorare tutte le attività di gestione dell’Istituto;

- il terzo comma dell’art. 151 Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e successive modificazioni prevede che per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l’apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del Partner Privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal

comma 1;

- Il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici ha previsto all'art. 226 che il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1 luglio 2023 e il comma 2 dell'articolo citato ha previsto che a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;

- l'ufficio Legislativo del MIBACT, con nota circolare del 9 giugno 2016, ha illustrato a titolo esemplificativo le caratteristiche operative ed il valore di tale opzione come traguardo operativo che istituisce nuove forme di partenariato pubblico privato più efficaci nella necessaria direzione di potenziare i processi di valorizzazione del patrimonio culturale diffuso sul territorio nazionale;

- con la nota di cui sopra si specifica come tale forma di Partenariato sia del tutto speciale e molto diversa da quella comune disciplinata agli artt. 180 e seguenti, definiti nel nuovo codice dei contratti pubblici quale contratti a titolo oneroso;

- con Determina Dirigenziale rep. 156 del 06/06/2022 il Parco Archeologico di Pompei, ha disposto l'avvio di un programma di valorizzazione dei terreni agricoli destinati a vigneti;

- con avviso pubblico del 11.07.2022 il Parco Archeologico di Pompei ha dato avvio alla procedura speciale di partenariato ai sensi dell'art. 151 comma 3 del D.Lgs. n. 50 del 2016 avente ad oggetto la gestione dei terreni attualmente nella disponibilità

del Parco, destinati e da destinare a vigneti e al ciclo produttivo del vino;

- i soggetti interessati hanno fatto pervenire, entro il termine di 45 gg. dal predetto avviso, una dichiarazione di interesse con la quale hanno manifestato espressamente la volontà di attivare un partenariato pubblico privato ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs 50/2016 accompagnata da descrizione della propria attività e dell'esperienza acquisita nella gestione di vigneti di eccellenza e nella commercializzazione in Italia e/o all'estero dei prodotti vitivinicoli;

- scaduto il termine il Parco Archeologico di Pompei ha avviato, nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori, la I fase di negoziazione con i vari proponenti andando a definire gli aspetti ed i contenuti della proposta partenariale;

- terminata la I fase di negoziazione, nominata la Commissione di Gara, all'esito dell'esame e studio della documentazione delle 5 proposte partenariali pervenute, con Decreto 227 del 25/07/2024, a seguito della revoca dell'aggiudicazione in favore della prima in graduatoria avvenuta con Decreto nr. 135 del 30/05/2024, è stata disposta l'aggiudicazione in favore della Costituenda "Rete di Impresa Feudi", costituita dalle società "Feudi di San Gregorio società agricola S.p.A." e "Basilisco società agricola S.r.l." risultata la seconda della graduatoria con il punteggio totale di 76,40/100, giusta Decreto 266 del 05/09/2023

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI

1.PREMESSE E ALLEGATI

1. Il presente accordo regola il rapporto tra le Parti ("Accordo").

2. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

Elenco degli allegati:

- Allegato 1: Piano di valorizzazione esecutivo
- Allegato 2: Planimetrie
- Allegato 3: Polizze di cui all'articolo 20 del presente Accordo
- Allegato 4: Informativa Privacy
- Allegato 5: Regolamento fruizione e Ingresso nel Parco

Fermo restando quanto sopra, tutto ciò che è relativo al partenariato speciale è compiutamente descritto nell'Accordo e nei documenti di cui all'Avviso pubblico richiamato in premessa per quanto non meglio dettagliato nell'Accordo stesso.

2. CONDIZIONI GENERALI

1. L'Accordo costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili.

2. Il Partner Privato, dichiara e garantisce che:

- a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere l'Accordo e adempiere validamente alle obbligazioni da esso derivanti;
- b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) è in possesso al momento della stipula dell'Accordo e sarà in possesso per

tutta la durata dell'Accordo, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa;

- d) non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci o dei componenti del raggruppamento, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dall'Accordo.

3. OGGETTO DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO

1. Oggetto del presente Accordo di Partenariato è la definizione della disciplina regolante i rapporti, i singoli ruoli, i compiti, gli impegni reciproci e le modalità di valorizzazione dei siti archeologici del Parco Archeologico di Pompei mediante la gestione, da parte del Partener Privato, dei vigneti archeologici attualmente produttivi o di nuovo impianto e di due immobili da adibire a cantina e negozio, messi a disposizione dal PAP, ubicati nei siti archeologici di Pompei, così identificati:

1) Vigneti esistenti delle Regiones I e II del sito di Pompei; -area di produzione: 15.540 mq circa-

2) Vigneto di nuovo impianto su prode tra i' Insula Occidentalis del sito di Pompei e via Villa dei Misteri; -area di produzione: 3.950 mq circa -

3) Vigneto esistente del sito di Villa Regina a Boscoreale; -area di produzione: 440 mq circa -;

4) Vigneto di nuovo impianto a spalliera e vigneto di nuovo impianto del sito di Villa Regina a Boscoreale; -area di produzione: 60 mq + 985 mq circa -

5) Vigneto di nuovo impianto degli appezzamenti agricoli intorno a Villa San Marco a Stabiae; -area di produzione: 50.200 mq circa -

complessivamente definiti i “Terreni”, nonché:

1) immobile per cantina

2) immobile per negozio,

congiuntamente definiti “Immobili”. I Terreni e gli Immobili sono congiuntamente definiti le “Aree”.

Gli Immobili saranno congiuntamente individuati tra le Parti successivamente alla stipula del presente Accordo e consegnati con le modalità di cui all’art. 8.

2. Le attività devono essere realizzate in conformità alle previsioni del presente Accordo e del piano di valorizzazione allegato (**ALLEGATO 1**).

Il PAP si riserva di individuare, congiuntamente con il Partner Privato e prima dell’inizio dei lavori di impianto di cui all’art. 17, altri terreni sempre all’interno dei siti archeologici del Parco Archeologico di Pompei in alternativa a quelli individuati, di uguali dimensione e caratteristiche in modo tale che non incidano sul buon esito dell’intera operazione, senza oneri aggiuntivi per il Partner Privato.

4. FINALITA’ DELL’ACCORDO DI PARTENARIATO

1. Finalità del presente Accordo è l’attivazione del Partenariato speciale pubblico privato richiamato in premessa finalizzato alla gestione, manutenzione e la valorizzazione dei terreni attualmente in disponibilità del Parco Archeologico di Pompei.

L’iniziativa di cui al presente Accordo conformemente alla Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società, cosiddetta

Convenzione di Faro, ha come finalità la costituzione di una comunità di persone e di soggetti che attribuisce valore ad aspetti specifici dell'eredità culturale, e che desidera, nel quadro di un'azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future.

5. RAPPORTI DI LAVORO

1. Nell'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, il Partner Privato dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il personale dovrà essere assunto con un livello contrattuale adeguato allo svolgimento delle mansioni previste. Il Partner Privato dovrà servirsi nello svolgimento delle attività delle figure professionali previste dalla normativa vigente e sulla base di quanto definito nei documenti progettuali. Il Partner Privato sarà responsabile della pulizia, del decoro e cura delle Aree e della sicurezza di persone (visitatori e personale impiegato), cose e luoghi che si trovino esclusivamente nelle Aree durante lo svolgimento di ogni attività di sua competenza.

Il Partner Privato dovrà inoltre essere in regola con il pagamento degli stipendi e dei versamenti dei contributi in favore del proprio personale.

2. Il Responsabile della sicurezza della sede ospitante fornirà, prima dell'accesso dei lavoratori nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione e protezione in vigore presso la sede, attraverso il rilascio dell'apposito Documento di Valutazione rischi da interferenze (cd. Duvri).

È fatto obbligo alle Parti di rispettare le normative relative la sicurezza in tutte le fasi e tipologie di attività (a titolo semplificativo e non esaustivo gli obblighi di sicurezza inerenti la sicurezza dei luoghi di lavoro, la sicurezza dei cantieri temporanei, la sicurezza museale, la sicurezza degli spazi ad uso pubblico ...). Nello svolgimento delle attività di competenza del Partner Privato, dovranno sempre essere valutate tutte le interferenze e assicurato il costante coordinamento con il RSPP del PAP al fine di provvedere all'eventuale puntuale e tempestivo aggiornamento del DUVRI.

A tale fine, il Partner Privato dovrà rispettare tutte le disposizioni previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e adottare tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone al PAP, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne il PAP da qualsivoglia onere e responsabilità.

Conformemente ai cronoprogrammi annuali approvati dal Tavolo Tecnico di cui al punto 9 e alla effettiva esecuzione delle attività, il Partner Privato dovrà indicare l'elenco del personale addetto all'esecuzione delle attività, recante i nominativi e i dati anagrafici, la relativa qualificazione professionale, gli estremi dei documenti di lavoro assicurativi.

3. Il Partner Privato è responsabile in via diretta del rispetto degli obblighi previsti nel presente articolo anche in caso di affidamento a terzi di servizi strumentali allo svolgimento delle attività di sua competenza.

In caso di affidamento a terzi è comunque tenuto a comunicare al PAP, prima

dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'oggetto delle prestazioni affidate e l'elenco del personale addetto all'esecuzione.

6. LUOGO DELLE PRESTAZIONI

1. Le Aree destinate all'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo sono situate all'interno del PAP e individuati nella planimetria allegata (**ALLEGATO 2**) ad eccezione degli Immobili che saranno individuati di comune accordo successivamente alla stipula del presente atto.

Le attività dovranno essere condotte nel rispetto del Regolamento di fruizione del PAP, per quanto applicabile, non potendo essere il Partner Privato considerato visitatore e ferma restando la possibilità di concedere deroghe da concordare nel Tavolo Tecnico, in presenza di esigenze particolari del Partner Privato (**ALLEGATO 5**).

2. Gli interventi necessari all'allestimento degli impianti viticoli e delle Aree, inclusa la fornitura e l'installazione degli arredi e delle attrezzature a tal fine richiesti, la pulizia e manutenzione ordinaria delle Aree e ogni altra attività ordinaria funzionale alla conduzione e gestione delle attività di sua competenza sono ad esclusivo carico del Partner Privato. A sostegno delle attività il Partner Privato potrà attrarre contributi pubblici e privati che saranno oggetto di approvazione da parte del Tavolo Tecnico di cui al punto 9.

Il PAP garantisce che le Aree sono idonee all'uso convenuto, bonificate ed in buono stato di manutenzione e per tutta la durata dell'Accordo si impegna a mantenerle tali ed a garantirne il libero godimento in favore del Partner Privato.

3. Il PAP si riserva, per esigenze di conservazione e tutela del sito collegate allo

svolgimento di particolari attività non soggette a programmazione preventiva, previa comunicazione effettuata con anticipo di 30 giorni fatta eccezione per gli interventi di emergenza, di sospendere o limitare le attività oggetto del presente Accordo per un periodo limitato non eccedente giorni 5 (cinque). L'eventuale sospensione e/o l'eventuale limitazione parziali delle Aree non eccedenti detto periodo comporterà una compensazione automatica in termini di numero di giorni dell'Accordo di partenariato per un periodo equivalente ai giorni di sospensione e/o limitazione parziale delle Aree, fermo restando che qualora la sospensione e/o la limitazione impediscano l'esecuzione di attività improrogabili del Partner Privato (ad esempio interventi sui vigneti, vendemmia ecc...), il PAP permetterà al Partner Privato l'accesso alle Aree anche in orari di chiusura del Parco per consentirne l'esecuzione, fermo restando che in tal caso ciascuna Parte sostiene le eventuali spese di propria competenza.

7. DURATA DELL'ACCORDO PARTENARIALE

1. L'Accordo ha la durata complessiva di 10 (dieci) anni rinnovabile di ulteriori 9 (nove) anni in caso di positiva valutazione sull'esecuzione dello stesso da parte del PAP e in caso di volontà in tal senso del Partner Privato, previa rideterminazione della percentuale sulle vendite e verifica del comportamento tenuto dal Partner Privato in ordine all'esatto adempimento degli obblighi contrattuali ivi incluso quello del regolare pagamento delle royalties nonché l'effettuazione delle opere di nuovo impianto viticolo e di manutenzione previste.

La Parte che intende avvalersi della facoltà di diniego del suddetto rinnovo (e quindi il PAP qualora non ricorrano le condizioni indicate nel comma che precede ovvero il

Partner Privato a sua discrezione) deve inviare la relativa comunicazione di disdetta all'altra Parte tramite PEC con preavviso di dodici mesi prima della scadenza naturale dell'Accordo.

Il rinnovo dovrà avvenire agli stessi, o più favorevoli, patti e condizioni per il PAP.

2. La durata dell'Accordo decorre dalla sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione delle attività.

8. DATA DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

1. Le Aree saranno messe a disposizione del Partner Privato almeno 3 giorni prima della data di avvio dell'esecuzione delle attività, salvo diverso accordo tra le Parti. Al momento della messa a disposizione verrà redatto il "Verbale di Presa in Consegna dei luoghi e dei locali annessi" con la descrizione dello stato dei luoghi delle Aree individuate all'art. 6 punto 1.

Il Partner Privato, controfirmando per accettazione il suddetto Verbale, assume la custodia delle Aree rese disponibili per l'esecuzione delle attività, esonerando il PAP da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo, ferme restando le garanzie e le dichiarazioni rese dal PAP nell'Accordo.

9. TAVOLO TECNICO PARTENARIATO

1. Il Tavolo Tecnico costituisce l'organismo di confronto e collaborazione tra le Parti, per la gestione operativa dei contenuti del partenariato stesso. Ai lavori del Tavolo Tecnico parteciperà il Direttore, il personale del PAP appositamente incaricati, i Rappresentanti Legali del Partner Privato e i referenti da esso designati, nonché esperti e collaboratori delle Parti, in relazione ai temi di confronto e previa comunicazione all'altra parte.

2. Il Tavolo Tecnico avrà lo scopo di sviluppare il progetto di valorizzazione coerentemente con il piano presentato dal Partner Privato e dagli obiettivi strategici fissati del PAP allo scopo di ricercare adeguate forme di partecipazione e coinvolgimento, oltre che dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo, anche di ulteriori soggetti pubblici e privati in conformità alle finalità istituzionali di valorizzazione dell'Accordo e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente.

3. Al Tavolo Tecnico spetta principalmente la pianificazione delle attività di valorizzazione, il controllo del loro corretto svolgimento, la valutazione degli obiettivi raggiunti e degli impatti prodotti, la revisione e gli eventuali interventi correttivi da apportare nell'attuazione del progetto, l'analisi della reportistica relativa.

4. Il Tavolo Tecnico si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità su richiesta delle parti e, di norma, almeno una volta ogni tre mesi sui seguenti temi:

- a) verifica dell'attuazione del piano di valorizzazione di cui all'Allegato 1 e approvazione della programmazione annuale successiva alla prima;
- b) condivisione e approvazione delle pianificazioni trimestrali delle attività del partenariato; con particolare riguardo alla programmazione di eventi, dovranno essere elaborate specifiche schede tecniche relative a tipologia di allestimento, periodo di effettuazione, soggetti coinvolti, specifiche tecniche, modalità gestionali ecc.;
- c) analisi della reportistica, inviata con congruo anticipo dal Partner Privato, relativa alle attività svolte nel trimestre precedente;
- d) valutazione e definizione delle più efficienti condizioni operative e gestionali

ai fini dell'avanzamento delle attività e delle eventuali esigenze di programmazione di nuove attività o di attività complementari conseguenti ad imprevisti;

e) l'esame e l'approvazione del progetto tecnico di cui al punto 17 del presente Accordo;

f) verifica dell'applicazione del disciplinare tecnico produttivo (Allegato all'Avviso pubblico);

g) condivisione e approvazione del piano degli interventi educativi e culturali;

h) verifica del rispetto del principio Do No Significant Harm (DNSH) il quale prevede che gli interventi previsti non arrechino nessun danno significativo all'ambiente;

i) qualsivoglia altro tema specifico che rilevi sotto il profilo della verifica di opportunità e della valutazione del partenariato, utile a garantire i più proficui risultati ed il conseguimento degli obiettivi prefissati o di ulteriori obiettivi emergenti.

I componenti del Tavolo Tecnico potranno eventualmente decidere di effettuare sopralluoghi, al fine di verificare in contraddittorio la necessità di ulteriori interventi non previsti o valutare la corretta realizzazione dei lavori già eseguiti.

5. Al Tavolo Tecnico spetterà il compito di approvare le regole tecniche relative alla realizzazione delle opere in relazione a tutte le attività programmate. In particolare, i lavori concernenti gli interventi di natura edilizia, se esistenti, dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte da imprese abilitate all'esecuzione per categorie ed importi adeguati all'entità economica degli interventi.

6. Resta di esclusiva competenza del PAP, conformemente alle finalità di interesse pubblico da essa perseguite, l'attività di analisi dei report di cui all'art. 19 del presente Accordo nonché di valutazione dei risultati diretti ed indiretti che scaturiscono dalla collaborazione e delle opportunità generate nei processi di valorizzazione del patrimonio culturale. Il PAP presenterà nell'ambito del Tavolo Tecnico le valutazioni effettuate con l'obiettivo di indicare e proporre tutti i necessari interventi per consolidare e qualificare le attività di valorizzazione.

7. Il Tavolo Tecnico elabora e sottoscrive il verbale delle proprie sedute al termine di ciascuna di esse.

8. La sede del Tavolo Tecnico è ubicata presso gli uffici del PAP e il Partner Privato potrà parteciparvi anche da remoto, nella data condivisa in buona fede tra le Parti e comunque con preavviso di 7 (sette) giorni.

10. REFERENTI DEL PROGETTO

Ciascuna Parte individua un Referente del Progetto:

Il Referente di Progetto del PAP è l'avv. Marco Rovito che si avvarrà del supporto del Servizio Impianti e Sicurezza e del RSPP nonché del supporto tecnico scientifico dell'Area Verde.

Il Referente di Progetto dell'ATI è la Dott.ssa Ilaria Zanardini e l'avv. Alessandro Cardia.

SEZIONE II – DELLE OBBLIGAZIONI DEL PAP E DEL PARTNER PRIVATO

11. OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL PAP

1. Il PAP, con la sottoscrizione dell'Accordo, si impegna ad eseguire le seguenti attività:

- a) concedere l'utilizzo di tutti i Terreni nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2025, per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo. L'accesso ai Terreni non sarà esclusivo: Il Parco avrà ampia facoltà di accedere ai Terreni oggetto del presente Accordo in ogni momento per lo svolgimento delle sue attività istituzionali e per esaminare e sorvegliare, direttamente o tramite propri incaricati, il rispetto degli obblighi previsti nel presente Accordo; ai Terreni potranno inoltre accedere operatori economici o ulteriori partner individuati dal Parco nel perseguimento delle sue attività istituzionali, rimanendo fermo che in tali occasioni il PAP:
- (i) si impegna a non limitare ed a non far limitare in alcun modo l'esecuzione delle attività di competenza del Partner Privato;
 - (ii) è responsabile di ogni danno e/o conseguenza pregiudizievole dovesse derivare al PAP, al Partner Privato, ai Terreni, a cose e/o a persone in conseguenza di qualsivoglia evento e/o causa si verifichi durante tali accessi;
- b) Concedere l'immobile all'interno del sito archeologico di Pompei (così come individuato con le procedure di cui all'art. 6 e consegnato con le modalità di cui all'art. 8) presso il quale il Partner Privato dovrà commercializzare i prodotti vitivinicoli ricavati o trasformati a seguito delle coltivazioni, nonché l'immobile da adibire a cantina (così come individuato con le procedure di cui all'art. 6 e consegnato con le modalità di cui all'art. 8);
- c) concedere l'accesso per il transito dei mezzi di servizio (attività di carico e

scarico materiali, trasporto rifiuti, attività manutentive ed ogni altra attività necessaria per l'esecuzione delle obbligazioni assunte) mediante gli accessi carrai esistenti e secondo la regolamentazione vigente del PAP salvo particolari esigenze agronomiche che potranno essere valutate in sede di Tavolo Tecnico;

d) coinvolgere le istituzioni locali per il raggiungimento delle finalità perseguite mediante il presente Accordo di partenariato speciale pubblico privato coinvolgendo preventivamente il Partner Privato;

e) proporre o consentire lo svolgimento di iniziative da realizzare nei luoghi oggetto del presente Accordo anche da parte di soggetti terzi rispetto all'Accordo, qualora queste fossero preventivamente ritenute coerenti da entrambi i soggetti Partner;

f) promuovere le attività mediante la propria comunicazione istituzionale, quali, a titolo esemplificativo, l'apposizione di totem informativi presso la biglietteria per le attività previste nel presente Accordo, coinvolgendo preventivamente il Partner Privato;

g) mettere il Partner Privato nelle condizioni di svolgere correttamente le attività oggetto del presente Accordo alle condizioni esplicitate, collaborando a fornire gli strumenti operativi di propria competenza e quant'altro necessario;

h) attivare ogni iniziativa utile per la valorizzazione dei terreni, dei vigneti e per l'esecuzione delle attività di valorizzazione previste nel presente Accordo, coinvolgendo preventivamente il Partner Privato;

i) mettere a disposizione del Partner Privato i diritti di impianto (quote vino) per

la realizzazione dei vigneti dei Terreni ed assicurare che tali Terreni vengano tempestivamente inseriti nel fascicolo aziendale del Partner Privato, condizione essenziale all'avvio di tutte le attività previste dall'Accordo;

j) prestare la massima e tempestiva collaborazione in favore del Partner Privato, per permettere al Partner Privato stesso la corretta esecuzione delle prestazioni a suo carico.

2. Il PAP si impegna a comunicare immediatamente al Partner Privato ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni lo svolgimento delle attività. In particolare, il PAP è tenuto a trasmettere al Partner Privato le seguenti informazioni e documenti:

- a) ogni informazione e/documento utile in relazione allo stato delle Aree interessate dal presente Accordo;
- b) l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca delle attività;
- c) tutte le informazioni, con congruo anticipo e comunque con un preavviso minimo di 96 ore, che possono avere riflessi sull'attività del Partner Privato.

3. Il PAP non verserà alcun corrispettivo per le attività oggetto del presente Accordo.

12. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL PARTNER PRIVATO

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Partner Privato si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività previste nell'Accordo.

2. Il Partner Privato si impegna a garantire:

- a) il ripristino produttivo dei vigneti esistenti;

- | | | |
|--|---|--|
| | | |
| | b) la conduzione dei vigneti già in produzione secondo le regole | |
| | dell'agricoltura biologica di cui al Regolamento (UE) n. 2018/848 e del | |
| | Disciplinare tecnico di cui in premessa; | |
| | c) la realizzazione dei nuovi vigneti nel rispetto della normativa vigente | |
| | (comunitaria, nazionale e regionale) e loro conduzione secondo le regole | |
| | dell'agricoltura biologica di cui al Regolamento (UE) n. 2018/848 e del | |
| | disciplinare tecnico sopra richiamato; | |
| | d) imbottigliamento ed etichettatura del vino nel rispetto di tutte le disposizioni | |
| | vigenti anche in materia igienico-sanitaria e dell'accordo di concessione del | |
| | marchio; | |
| | e) che tutte le attività saranno svolte nel rispetto delle norme nazionali e | |
| | comunitarie in materia di tracciabilità, tutela della salute e del consumatore; | |
| | f) a partire dal secondo anno di piena produzione della maggior parte dei | |
| | vigneti presenti sui Terreni, la realizzazione e l'implementazione di un | |
| | impianto, nell'immobile concesso dal PAP all'interno dei siti archeologici, | |
| | per la vinificazione delle uve prodotte nel rispetto delle regole di cui al | |
| | Regolamento (UE) n. 2018/848 per la produzione di vino biologico, | |
| | conservazione e imbottigliamento del vino prodotto nel rispetto della | |
| | normativa vigente, ferme restando le garanzie e le dichiarazioni rese dal PAP | |
| | nell'Accordo; | |
| | g) l'implementazione e l'allestimento del punto vendita nell'immobile concesso | |
| | dal PAP all'interno dell'area ubicata all'interno del sito archeologico di | |
| | Pompei per la vendita diretta del vino prodotto, ferme restando le garanzie e | |

le dichiarazioni rese dal PAP nell'Accordo;

h) la gestione delle Aree oggetto dell'Accordo di partenariato secondo i giorni e gli orari di apertura al pubblico del Parco stesso, e nel rispetto delle indicazioni e disposizioni di tutela per quanto applicabile, non potendo essere il Partner Privato considerato visitatore e ferma restando la possibilità di concedere deroghe da concordare nel Tavolo Tecnico, in presenza di esigenze particolari del Partner Privato (**ALLEGATO 5**);

i) lo svolgimento della propria attività assicurando continuità, regolarità e qualità in una dimensione di completa autonomia finanziaria anche tramite sostegni, contributi e finanziamenti pubblici e privati, rimessi al suo esclusivo apprezzamento;

j) la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti dalla coltivazione dei vigneti esclusivamente nei siti a ciò dedicati dal Parco Archeologico di Pompei e negli orari di apertura del Parco, oltre che sulla piattaforma online concordata, anche mediante apposita piattaforma di vendita, rivolgendosi anche ad operatori specializzati del settore e secondo le modalità stabilite nel Tavolo Tecnico;

k) Il sostenimento dei costi e degli investimenti per i nuovi impianti viticoli, le attrezzature e gli allestimenti previsti nel piano di valorizzazione esecutivo in Allegato 1;

l) il coordinamento con l'Amministrazione dell'immagine e di tutti gli aspetti inerenti alla comunicazione dei prodotti e delle attività;

m) di versare, secondo le modalità ed i tempi di cui all'art. 18 le royalties;

- n) ad acquisire le necessarie autorizzazioni, visti, nulla osta, permessi e provvedere al versamento di tributi o tasse, per l'esercizio della propria attività e per la stessa gestione delle Aree, restando fermi sia le garanzie e le dichiarazioni rese dal PAP nell'Accordo, sia l'impegno del PAP stesso, di prestare la massima e tempestiva collaborazione per permettere al Partner Privato di eseguire le prestazioni a suo carico;
- o) che il bene sia destinato ai soli usi previsti nel partenariato, con l'impegno a non arrecare il minimo pregiudizio al bene stesso e alla sua conservazione;
- p) a farsi carico delle spese correnti di gestione, ivi comprese quelle relative alla pulizia e alla manutenzione ordinaria delle Aree o allestimenti connessi alla coltivazione, produzione, trasformazione;
- q) a provvedere, se necessario, all'attivazione delle utenze mediante l'installazione di sottocontatori e al pagamento delle utenze (energia, riscaldamento, servizio idrico, altre utenze). Il Partner Privato provvederà a rimborsare il PAP delle spese relative ai consumi quantificati mediante gli appositi misuratori installati;
- r) a farsi carico delle riparazioni ordinarie delle Aree di qualunque natura;
- s) adeguare funzionalmente l'impiantistica vitivinicola necessaria all'ottimale gestione dei Terreni, nel rispetto delle normative e previo coordinamento e autorizzazione del PAP.

5. Il Partner Privato inoltre si impegna a:

- a) predisporre un sistema di contabilizzazione automatica per gli incassi, tramite registratori di cassa a norma di legge;

- b) consentire il pagamento, da parte del pubblico, anche attraverso carte di credito, bancomat, POS ed altri sistemi similari;
- c) rispettare tutti gli adempimenti di legge per lo svolgimento dei servizi oggetto degli spazi utilizzati;
- d) assumere integralmente ogni onere presente o futuro, relativo ad imposte, diritti, tasse, ecc., stabiliti esclusivamente in relazione all'esecuzione dei servizi e all'uso degli spazi;

6. Nello svolgimento delle attività il Partner Privato dovrà inoltre garantire:

- a) la massima apertura e accessibilità al pubblico, favorendo la partecipazione attiva della comunità locale, il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e degli operatori culturali del territorio;
- b) la trasmissione dell'aggiornamento del piano di valorizzazione e del report di monitoraggio delle attività;
- c) che i beni culturali siano destinati agli usi previsti dal presente Accordo, con impegno pertanto di non arrecare pregiudizio ai beni medesimi o alla loro conservazione;
- d) Il rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della protezione e valorizzazione dei giovani, del principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

7. Lo svolgimento delle attività dovrà avvenire in una dimensione di completa autonomia finanziaria per mezzo dei ricavi derivanti dall'offerta dei servizi, dall'organizzazione di iniziative socio culturali e tramite la ricerca di sostegni,

contributi e finanziamenti pubblici e privati, rimessi all'esclusivo apprezzamento del

Partner Privato..

8. La gestione del verde dovrà essere realizzata secondo scelte orientate alla tutela della biodiversità e alla sostenibilità ambientale e nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) relativi all'“Affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, all'acquisto di ammendanti e all'acquisto di piante ornamentali ed impianti di irrigazione”, adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM) e disponibili sul sito www.minambiente.it nella sezione GPP – Acquisti Verdi, Criteri Ambientali Minimi.

9. Al Partner Privato competono in via diretta ed esclusiva il compito di ottenere, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione delle attività, restando fermi sia le garanzie e le dichiarazioni rese dal PAP, sia l'impegno del PAP stesso, di prestare la massima e tempestiva collaborazione per permettere al Partner Privato di eseguire le prestazioni a suo carico.

10. Il Partner Privato dichiara e garantisce di:

- a) aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dall'Accordo;
- b) aver valutato e condiviso il Piano di valorizzazione culturale approvato dal PAP;
- c) realizzare le attività, in conformità al presente Accordo e al Piano di valorizzazione culturale approvato rispettando la scansione temporale specificata;

d) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal presente Accordo;

e) collaborare con il PAP affinché questa eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Partner Privato degli obblighi su di esso gravanti ai sensi del presente Accordo, fornendo al PAP, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste anche su supporto elettronico;

f) rispettare e far rispettare tutta la normativa vigente emanata ed emananda in tema di misure di sicurezza in generale, nei limiti delle attività di sua competenza.

11. È fatto divieto al Partner Privato di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

12. Il Partner Privato è obbligato ad informare tempestivamente il PAP in relazione a:

(i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'esecuzione del presente Accordo, sia indisponibilità, anche parziale, delle attività;

(ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza dell'Accordo;

(iii) le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrari da parte o nei confronti del Partner Privato che possa pregiudicare la capacità di adempiere agli obblighi derivanti dall'Accordo;

(iv) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sul Partenariato ovvero sulla capacità del Partner Privato di

adempiere agli impegni assunti.

13. Il Partner Privato potrà richiedere al PAP l'utilizzo degli spazi in occasione di eventi promozionali particolari oltre l'orario di apertura. Per tali eventi e/o iniziative promozionali che comporteranno l'impiego di personale del Ministero il Partner Privato dovrà corrispondere gli importi comunicati dall'Amministrazione per lo svolgimento delle prestazioni finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti.

13. IMPEGNI RECIPROCI DELLE PARTI

1. Le Parti si impegnano ad operare in uno spirito di leale, tempestiva e fattiva collaborazione per la migliore realizzazione delle attività, conformando la propria condotta ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità e adeguatezza.

In particolare le Parti si impegnano a:

1. scambiarsi tutte le informazioni e le competenze utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di professionisti esterni;

2. supportare lo sviluppo, la conoscenza e la diffusione delle attività partenariali attraverso la promozione di iniziative culturali, educative e di valorizzazione tese a rafforzare il ruolo del patrimonio culturale come fattore di legame sociale, come fonte utile allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del dialogo interculturale.

A tal fine le Parti potranno:

- sviluppare ogni attività di comunicazione per consolidare forme di

coinvolgimento attivo tra il Museo e il suo pubblico;

- realizzare attività educative per favorire la comprensione della storia del PAP;

- promuovere ricerche, studi, pubblicazioni, mostre, convegni, conferenze, visite ed ogni altra iniziativa idonea a realizzare, in modo autonomo o in collaborazione con le pubbliche autorità competenti, con enti e con privati, lo sviluppo, la qualificazione e la divulgazione delle attività oggetto del presente Accordo;

- attrarre contributi pubblici e privati per garantire la sostenibilità delle attività partenariali, fermo restando che la decisione finale di avvalersi di tali contributi spetta al Partner Privato;

- concordare le modalità di collegamento tra i rispettivi siti web e la condivisione di attività attraverso i canali social;

- svolgere ogni altra attività idonea ed opportuna per il perseguimento delle finalità del partenariato speciale.

14. RESPONSABILITÀ DEL PARTNER PRIVATO

1. Il Partner Privato è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal presente Accordo. In particolare, egli è responsabile:

- a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione delle attività, nonché di tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività previste nel presente Accordo compreso eventuali tributi comunali (a titolo esemplificativo la TARI), restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nell'Accordo e negli

Allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;

b) dei danni o pregiudizi diretti di qualsiasi natura causati al PAP o ai suoi dipendenti e consulenti, come conseguenza diretta delle attività del Partner Privato, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione delle attività;

c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il PAP da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili esclusivamente ed in via diretta al Partner Privato;

d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza esclusivamente della esecuzione delle attività a suo carico.

2. Il Partner Privato garantisce e manleva in ogni tempo il PAP contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato dal Partner Privato nell'esecuzione dell'Accordo.

Sono, in ogni caso, a carico del Partner Privato tutti gli oneri e le responsabilità inerenti l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno per i mezzi utilizzati dal Partner Privato nell'esecuzione dell'Accordo.

15. FORZA MAGGIORE

1. Le Parti non saranno considerate inadempienti in relazione alle obbligazioni

assunte con il presente Accordo qualora l'inadempimento dipenda da cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, condizioni atmosferiche tali da impedire lo svolgimento delle attività (alluvioni, incendi, prolungata mancanza di fornitura elettrica, inagibilità degli spazi, flessioni dell'accesso dei visitatori causate da eventi eccezionali), ogni altro fatto non previsto e non prevedibile alla data di sottoscrizione del presente Accordo che possa inficiare od ostacolare la realizzazione delle attività nei termini e alle condizioni definiti nel presente Accordo.

2. In relazione alle circostanze di cui al punto precedente, il PAP non sarà obbligato ad erogare alcun indennizzo o risarcimento o rimborso, o qualsiasi riconoscimento in termini economici, fermo l'automatico prolungamento della durata dell'Accordo per il medesimo periodo in cui non è stato possibile eseguire le prestazioni.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, la Parte che ne ha avuta notizia in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendole le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti e i rimedi che intende adottare.

4. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di realizzare gli obiettivi del Partenariato, ciascuna Parte può invocare la risoluzione dell'Accordo ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile.

In ogni caso, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Partner Privato.

SEZIONE III – GESTIONE

16. OBBLIGHI E MODALITA' DI GESTIONE

1. Al Partner Privato è attribuito il diritto di gestire economicamente le attività che sono oggetto del presente Accordo con assunzione a proprio carico dei rischi legati

alla gestione delle attività medesime.

E' vietata la ricerca archeologica. Le ricerche archeologiche sono di esclusiva competenza del MiC ai sensi del d.lgs. 42/2004, art. 88.

Il Partner Privato rinuncerà, in forma esplicita nell'ambito delle attività previste dal presente Accordo, al premio di rinvenimento per eventuali scoperte fortuite che dovessero determinarsi nel corso delle attività previste dalla concessione o da accordi specifici da essa derivati.

La conduzione in regime di partenariato speciale pubblico-privato, come nel caso de quo di terreni qualificabili come beni di interesse culturale, non dà luogo a un contratto agrario. Il rapporto che ha origine dal presente Accordo pertanto non è assoggettato alla disciplina dei contratti agrari.

Nel corso delle attività il Partner Privato dovrà avvalersi, di personale in possesso delle competenze e delle eventuali abilitazioni previste dalla normativa vigente.

2. Il Partner Privato dovrà garantire lo stato di manutenzione ordinaria e straordinaria esclusivamente di tutti gli impianti da esso installati e la manutenzione ordinaria delle Aree nell'ambito delle quali svolgerà le attività.

Per i Terreni la manutenzione si configura come la pulizia e il decoro dei luoghi (compresi i viali, le vasche, pozzetti, drenaggi...) il taglio dei tappeti erbosi, l'eliminazione delle infestanti, la potatura degli arbusti, la rimozione costante di seccume e sfioriture, la piantumazione delle fioriture annuali, il mantenimento della vaseria, la pulizia, etc.

Tali interventi saranno oggetto di apposita valutazione nell'ambito del tavolo tecnico e di apposito piano di lavoro da concordarsi tra il Partner Privato e il PAP; in ogni

caso dovrà sempre essere garantito un aspetto decoroso e curato di tutte le aree e la manutenzione della vegetazione erbacea ed arbustiva conformemente al Disciplinare tecnico allegato all'Avviso pubblico.

Sarà inoltre cura del Partner Privato segnalare tempestivamente al PAP eventuali danneggiamenti al patrimonio che dovessero verificarsi per cause non programmabili e imprevedibili.

3. Per l'accesso alle attività commerciali, educative e culturali è stabilito che ogni fruitore delle attività dovrà munirsi del titolo di accesso pagando il regolare biglietto eccetto i soggetti per i quali è previsto l'ingresso gratuito nei monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato conformemente al Decreto Ministeriale 11 Dicembre 1997, N. 507 pubblicato nella Gazz. Uff. del 12 Febbraio 1998 e successive modificazioni e integrazioni.

L'accesso alle attività erogate dal Partner Privato sarà pertanto possibile solo ai visitatori muniti di regolare biglietto d'ingresso al PAP.

5. L'autorizzazione e il pagamento dei diritti per le riprese fotografiche e cinematografiche seguiranno disciplina e regolamentazione applicate dal PAP e non potranno essere svolte senza la preventiva autorizzazione del PAP.

6. In conformità con l'Avviso Pubblico richiamato in premessa viene stabilito che al Partner Privato spetteranno i proventi derivanti dell'erogazione della propria attività.

7. Le tariffe per le attività educative sono concordate in sede di tavolo tecnico.

17. IMPIANTI VITICOLI

1. Il Partner Privato dovrà provvedere, con risorse proprie, a suo esclusivo carico, alla realizzazione degli impianti per la coltura dei vigneti.

Gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la realizzazione di impianti di irrigazione che favoriscano il risparmio idrico;

b) la corretta gestione sostenibile del ciclo dei residui vegetali.

Per tali materiali, dunque, il ciclo di vita o di utilità non è da ritenersi terminato.

Pertanto, anche nell'ottica di avviare in piccola scala un modello di economia circolare, il PAP cede al Partner Privato, il materiale vegetale derivante dalla manutenzione del verde, anche ai fini di una sua possibile valorizzazione. Il sottoprodotto derivante dalle operazioni di manutenzione del verde sarà opportunamente trinciato e reintegrato/interrato completamente nel terreno da parte del Partner Privato, mantenendo costantemente il decoro dell'area.

2. I lavori dovranno essere realizzati a cura e sotto la responsabilità del Partner Privato.

3. Spetterà al Tavolo Tecnico di cui all'art. 9 del presente Accordo la verifica e l'approvazione della programmazione degli interventi.

In particolare, i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte da imprese abilitate all'esecuzione degli interventi.

I lavori non saranno rimborsati neppure parzialmente e resteranno di proprietà del PAP, senza che possano essere vantati crediti per la loro realizzazione o indennizzi al termine del Partenariato Speciale, fatto salvo quanto previsto all'art. 23.5 che segue e nelle ulteriori pattuizioni presenti nell'Accordo.

Il Partner Privato dovrà garantire il rispetto delle norme in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione alle attività di sua competenza.

4. Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel

disciplinare tecnico allegato all'avviso e ogni altra prescrizione che il PAP formulerà in sede di tavolo tecnico per rendere conformi i lavori alla normativa applicabile.

Le imprese esecutrici dei lavori dovranno essere in possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica amministrazione di cui all'art. 94 e seguenti del D. Lgs 36/2023.

5. Il Partner Privato dovrà provvedere a tutti gli adempimenti necessari nei confronti delle Autorità competenti, volti ad ottenere il rilascio di tutte le licenze e/o autorizzazioni necessarie all'espletamento delle attività di cui al presente articolo e dovrà trasmettere tutta la relativa documentazione al PAP, fermo restando che il PAP si impegna a prestare la massima e tempestiva collaborazione in favore del Partner Privato, per permettere al Partner Privato stesso la corretta esecuzione delle prestazioni a suo carico.

18. CANONE E ROYALTIES

1. Il Partner Privato dovrà corrispondere al PAP, le royalties sul fatturato derivante dalle attività.

La royalty, corrispondente a un valore percentuale applicato sui ricavi annui **derivanti dalla** vendita dei prodotti vitivinicoli - al netto di IVA è fissata al 10%. Le royalties, al fine di prevedere il riequilibrio economico-finanziario del progetto, saranno applicate a decorrere dalla vendita dei prodotti vitivinicoli derivanti dell'esecuzione dell'Accordo.

2. Il pagamento della percentuale (royalty) sul fatturato conseguito per le attività di vendita, dovrà avvenire trimestralmente sulla base dei dati forniti dal Partner Privato.

A tal fine, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del trimestre, il Partner Privato

dovrà inviare al PAP l'importo del fatturato del trimestre di riferimento.

4. Il pagamento degli importi dovuti dovrà essere corrisposto dal Partner Privato mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente: BANCO BPM SPA, Conto n. 080010 Parco Archeologico di Pompei, Codice SWIFT: BAPPIT21628, Codice IBAN: IT43 G 05034 40090 000000080010

19. REPORT

Il Partner Privato dovrà fornire una reportistica trimestrale avente ad oggetto i seguenti dati:

- a) numero delle unità di prodotto venduto suddiviso per tipologia e canale di vendita;
- b) numero, incasso unitario e complessivo derivante dalla vendita di attività di degustazione articolato per mese, giorno della settimana, canale di acquisto, con indicazione della categoria di acquirente;
- c) caratteristiche dei singoli e dei gruppi (numerosità, nazionalità, Regione di residenza, scuola di provenienza).

Eventuali ed altri modelli di reportistica specifici potranno essere concordati in sede di Tavolo Tecnico.

20. POLIZZE ASSICURATIVE

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dell'Accordo relative alla realizzazione dei lavori, il Partner Privato presta la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice.

1. Il Partner Privato stipula, altresì, le polizze assicurative di seguito indicate a copertura degli eventuali danni alle strutture, alle persone (visitatori ed operatori) e

ai beni:

(a) una polizza assicurativa che copra i rischi derivanti dall'attività oggetto del partenariato, dei danni a persone e cose derivanti dalla conduzione del bene, dall'esercizio delle attività da compiersi sulle aree e da qualsiasi altra causa verificatasi per tutta la durata dell'Accordo, nonché causati da fatti di terzi, con massimale pari a Euro 5.000.000,00 (eurocinquemilioni) della durata corrispondente a quella dell'Accordo;

Eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti, in tutto o in parte, da dette polizze assicurative resteranno comunque a esclusivo carico del Partner Privato, se a quest'ultimo esclusivamente imputabili.

SEZIONE IV- VICENDE DEL PARTENARIATO

22. RISOLUZIONE.

1. Il PAP senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto l'Accordo ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Partner Privato a mezzo di posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno, nei seguenti casi:

a) il Partner Privato avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 94 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

b) decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

c) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

d) sentenza di condanna del Partner Privato passata in giudicato per i reati di cui

all'articolo 94, comma 1, del D. Lgs n. 36/2023

e) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo

a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo

3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 13;

f) cause ostative ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

2. Il PAP potrà risolvere di diritto l'Accordo ai sensi dell'art. 1456 del codice civile,

mediante dichiarazione da comunicarsi al Partner Privato a mezzo di posta

elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno, qualora il Partner

Privato non ponga rimedio ovvero replichi all'inadempimento contestato nel termine

di almeno 60 giorni assegnato nella diffida inviata preventivamente dal PAP con le

suddette modalità, nei seguenti casi:

a) mancata copertura dei rischi durante la vigenza dell'Accordo e violazione delle disposizioni sulla garanzia;

b) messa in liquidazione o cessione dell'attività del Partner Privato;

c) grave e reiterata inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;

d) interruzione non motivata del servizio;

e) cessione anche parziale dell'Accordo;

f) reiterata, grave e documentata violazione dell'obbligo di garantire una modalità di

prestazione del servizio coerente con il sito archeologico e con le disposizioni

previste nel presente Accordo, in particolare gli articoli 12, 14 e 16 (impegni del

Partner Privato – responsabilità del Partner Privato – Obblighi e modalità di

gestione).

4. Al verificarsi anche di una sola delle ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo, nulla è dovuto al Partner Privato a titolo di rimborso, indennizzo e/o risarcimento del danno, fatto salvo il risarcimento di quest'ultimo in favore del PAP.

23. RECESSO

1. Le Parti hanno il diritto di recedere unilateralmente dall'Accordo in presenza di una giusta causa.

2. Costituiscono esclusivamente ipotesi di giusta causa:

a) sopravvenute e comprovate esigenze di interesse pubblico;

b) emergenze sanitarie che impediscano l'esecuzione dell'Accordo per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi;

c) chiusura del sito determinata da provvedimenti nazionali o regionali per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi e/o sospensione o limitazione delle attività oggetto del presente Accordo disposte dal PAP ai sensi dell'art. 6, comma 3, per un periodo eccedente quello convenuto nel medesimo articolo.

d) comportamenti di una Parte che, valutati singolarmente o nel complesso, facciano venir meno il rapporto di fiducia con l'altra Parte ancorché non raggiungano la soglia del grave inadempimento.

3. Il Partner Privato ha inoltre la facoltà di recesso per giusta causa previa motivata comunicazione da trasmettere con preavviso di almeno tre mesi, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio economico-finanziario originario.

4. La parte che intende avvalersi della facoltà di recesso ne dà comunicazione

all'altra mediante posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso di tre mesi, indicando le ragioni di giusta causa addotte.

5. In considerazione della circostanza che l'investimento del Partner Privato è stato valutato sulla durata dell'Accordo non inferiore a 10 anni, le Parti convengono che in caso di recesso di cui all'art. 23 del presente Accordo esercitato dal Partner Privato, così come in caso di cessazione degli effetti dell'Accordo, anche per diniego di rinnovo ai sensi dell'art. 7.1 determinata dalla volontà di una delle Parti nulla ad alcun titolo sarà dovuto allo stesso dal PAP; in caso di recesso di cui all'art. 23 del presente Accordo esercitato dal PAP, il Partner Privato ha diritto ad un indennizzo pari al valore contabile residuo degli investimenti realizzati al netto degli ammortamenti.

24. ANTICORRUZIONE, PRIVACY E RISERVATEZZA PROFESSIONALE

1. Il Partner Privato dichiara di aver preso conoscenza del Piano triennale dell'anticorruzione e della trasparenza e del Codice di comportamento del MiC, a cui afferisce il PAP, secondo il Decreto Ministeriale del 23.12.2015.

PAP è a conoscenza che Feudi di San Gregorio Azienda Agricola S.p.A. ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso.

I dati personali raccolti sono trattati in osservanza del Regolamento UE n. 2016/679 e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e di libera circolazione di tali dati, per quanto è necessario all'esecuzione dell'Accordo e per adempiere agli obblighi di legge alle quali il PAP soggiace. Nel momento in cui i

dati personali sono ottenuti, il PAP adotta le misure necessarie per garantire un trattamento lecito, corretto e trasparente delle informazioni. Per ulteriori specificazioni si rinvia all'informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 allegata al presente Accordo (**ALLEGATO 4**).

2. Nell'espletamento dei servizi oggetto del presente Accordo, le Parti dovranno assicurare il rispetto della normativa in materia di tutela della Privacy (D.lgs. 196/2003 e, ove applicabile, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

3. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza dell'Accordo medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento dell'Accordo, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dal PAP e dal Partner Privato di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione dell'Accordo stesso.

25. EFFICACIA E COMUNICAZIONI

1. Le Parti si danno atto che il presente Contratto ovvero il relativo decreto di approvazione, in quanto inerente a contratti attivi, è comunque soggetto al controllo preventivo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. g) L. 20/94. Per l'effetto, resta espressamente stabilito che la validità ed efficacia del presente contratto è condizionata alla positiva conclusione del relativo controllo, da comunicare tempestivamente al Partner Privato a cura del PAP.

2. Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dall'Accordo a mezzo PEC, salvo che

non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.

3. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

a) per il PAP: marco.rovito@cultura.gov.it; pa-pompei@pec.cultura.gov.it

b) per il Partner Privato: ilaria.zanardini@feudi.it; alessandro.cardia@cardialab.it; feudi@pec.feudi.it;

4. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

26. LOGO, MARCHI E SEGNI DISTINTIVI

1. Il Parco concederà al Partner Privato, a titolo gratuito e per tutta la durata dell'Accordo, l'utilizzo del marchio, elaborato appositamente per le finalità di cui al presente Accordo, conformemente alle caratteristiche del manuale dell'immagine visiva del PAP e d'intesa con il Partner Privato, affinché il Partner Privato stesso lo impieghi per la promozione e la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli oggetto del presente Accordo.

La concessione del marchio seguirà apposita disciplina.

Prima della stipula del contratto concernente l'uso del Marchio nessun utilizzo potrà essere esercitato dal Partner Privato.

2. Il Partner Privato si impegna a realizzare, a propria cura e nel rispetto di quanto prescritto dalla normativa in vigore la rappresentazione grafica dell'etichetta che dovrà comunque riportare il marchio del Parco nonché il logo e la denominazione

del Partner Privato. L'etichetta riporterà la denominazione e il logo grafico di proprietà del PAP da concordare nel Tavolo Tecnico; tali componenti dell'etichetta sono di esclusiva proprietà del PAP e, per tutta la durata dell'Accordo, sono concessi in uso al Partner Privato per le finalità e nei limiti del presente Accordo e saranno utilizzati unicamente nell'etichettatura del vino prodotto nell'ambito delle attività previste dal presente Accordo.

Ogni diverso uso degli elementi distintivi presenti nell'etichetta, per la predisposizione, a titolo esemplificativo, di materiale informativo e pubblicitario, dovrà essere previamente autorizzata dal Parco.

3. Il Partner Privato si impegna a non esibire negli spazi nei quali sono gestite le attività, insegne, nomi, loghi, marchi e segni distintivi diversi da quelli non autorizzati e a non usare il logo del PAP per fini pubblicitari a vantaggio di iniziative diverse da quelle contemplate dal presente Accordo.

Il Partner Privato è autorizzato ad esibire, solo ed esclusivamente per le finalità del presente Accordo, i suoi marchi sia nelle Aree che nella piattaforma di vendita dei prodotti.

Il Partner Privato per la durata dell'Accordo si impegna:

- a) ad usare i marchi in modo da non ledere in alcun modo la fama e il prestigio del PAP;
- b) ad usare i marchi per gli usi convenuti senza apportarvi alcuna modifica;
- c) a sottoporre al Parco campioni dei prodotti destinati a essere contrassegnati con il marchio in via preventiva, per specifica ed espressa approvazione del Parco, in mancanza della quale l'uso del Marchio deve intendersi non concesso;

4. In tutte le attività di impiego del marchio il partner si assume tutte le responsabilità derivanti dai prodotti oggetto di concessione d'uso del marchio; il partner si impegna pertanto a mantenere il PAP manlevato ed indenne da dette responsabilità nei riguardi di qualsiasi richiesta di risarcimento o a qualsivoglia altro titolo da parte di terzi per eventuali danni.

5. L'utilizzo o la riproduzione del marchio per scopi diversi da quelli previsti dal presente atto – o comunque non preventivamente approvati per iscritto dal Parco comporta l'immediata decadenza della concessione d'uso, qualora il Partner Privato non ponga rimedio ovvero replichi all'inadempimento contestato nel termine di almeno 60 giorni assegnato nella diffida inviata preventivamente dal PAP.

6. Il partner NON può in nessun caso:

- utilizzare il marchio in modo parziale o con modifiche o diversificazioni che non siano state autorizzate dal PAP;
- elaborare, in qualsiasi maniera il marchio, totalmente o parzialmente.

La rappresentazione grafica del marchio, la sua descrizione e le modalità di applicazione digitale dovrà avvenire nel rigoroso rispetto dell'identità visiva del PAP ed essere preventivamente approvato dal PAP.

Entro 30 giorni dalla cessazione, per qualsiasi motivo, del presente contratto, il Partner dovrà

- cessare ogni promozione, distribuzione e vendita di prodotti contraddistinti dal marchio, senza diritto ad alcuna forma di indennità, fatto salvo quanto di seguito previsto sulle rimanenze di bottiglie e vino sfuso;
- restituire al Parco tutto il materiale promozionale o di altra natura relativo ai

prodotti o attività contraddistinti con il marchio;

- eliminare dalla propria carta intestata, dal proprio sito internet e da qualsiasi altro documento ogni riferimento al marchio;

- comunicare al PAP l'entità delle scorte di prodotti contrassegnati con il marchio e la loro esatta collocazione. Le scorte potranno essere vendute, fino ad esaurimento, dal Partner Privato mantenendo il PAP il diritto alla corresponsione della relativa royalty maturata secondo le condizioni convenute nell'Accordo. Il medesimo principio si applica al vino sfuso residuo.

7. Nel corso di durata del presente Accordo, in caso di eventi o circostanze particolari, il PAP potrà occasionalmente autorizzare l'utilizzo, non assumendone alcuna responsabilità, di loghi, segni distintivi o marchi terzi le cui modalità di esibizione dovranno essere previamente concordate tra le parti.

27. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136 del 13.08.2010 il Partner Privato comunica gli estremi del/i conto/i dedicato o utilizzato ed i nominativi dei soggetti abilitati ad eseguire movimenti su detto/i conto/i.

A tal fine, per le movimentazioni attinenti al presente contratto, utilizzerà il conto corrente bancario presso la Banca

BANCO BPM SPA, Conto n. 080010 Parco Archeologico di Pompei, Codice

SWIFT: BAPPIT21628, Codice IBAN: IT43 G 05034 40090 000000080010

2. Il Partner Privato si impegna, altresì, a comunicare al PAP ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/i corrente/i ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.

3. Il Partner Privato è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 20 del Contratto.

28. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO

1. In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti dell'Accordo, da qualsiasi causa determinata, anche in caso di cessazione anticipata dell'Accordo Contratto, il PAP effettua in contraddittorio con il Partner Privato tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo dei Terreni.

2. Il Partner Privato si impegna, inoltre, a lasciar i luoghi di cui al presente contratto liberi da ogni cosa entro 30 giorni dalla cessazione dell'Accordo.

29. FORO COMPETENTE

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente contratto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, la controversia, qualora non rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sarà devoluta al Tribunale di Napoli, giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato ex art. 25 c.p.c..

30. NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nell'Accordo, si applicano le norme del Codice Civile e le Leggi speciali in materia in quanto applicabili.

Pompei/Roma, 29 novembre 2024

Per il Partner Privato

Direzione generale del Parco

Archeologico di Pompei

Dott. Antonio Capaldo

Il Direttore – Dott. Gabriel Johannes

Zuchriegel

Firmato Digitalmente

Firmato Digitalmente

PIANO DI VALORIZZAZIONE "VIGNETI DI POMPEI"

1. La *mission* e gli indirizzi strategici del Parco archeologico di Pompei;

L'attività del Parco Archeologico di Pompei, in attuazione dei principi della Costituzione, è finalizzata a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sua valorizzazione mediante la pubblica fruizione, nonché a incentivare la promozione e allo sviluppo della cultura e della ricerca. Tutto ciò si ispira ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, pubblicità e responsabilità di rendiconto.

Nell'ambito di tali attività uno degli obiettivi strategici del Parco, parte essenziale della sua *mission* di luogo della cultura, è quello di promuovere la conoscenza del proprio patrimonio culturale sotto ogni forma.

In tale contesto il presente partenariato si prefigge, oltre che di incentivare la conoscenza dei siti nei confronti del vasto pubblico di visitatori, quella di promuovere una nuova concezione di gestione del patrimonio verde.

La gestione partenariale è orientata a garantire, oltre alla conservazione delle aree e dei loro valori archeologici, la valorizzazione delle medesime mediante l'utilizzo agricolo finalizzato ad una produzione di eccellenza unica che da esse sarà possibile ricavare nonché la loro fruizione mediante circolazione delle conoscenze e delle peculiarità culturali di cui i prodotti medesimi possono essere portatori.

In particolare è interesse del Parco Archeologico di Pompei condurre con il Partner Privato la gestione dei vigneti archeologici produttivi attualmente ubicati o di nuovo impianto nei siti archeologici di Pompei, Villa Regina a Boscoreale, delle aree limitrofe ai siti archeologici delle ville di Stabia, nel Comune di Castellammare di Stabia.

In particolare, le attività saranno finalizzate alla gestione, produzione e commercializzazione di un prodotto:

- a) avente caratteristiche di unicità ed eccellenza tali da poter essere garantite attraverso la verifica dell'intera filiera produttiva e il controllo certificato di ciascuna delle fasi di filiera produttiva, descritte e dettagliate nella redazione di un apposito Disciplinare di Produzione da redigere nell'ambito del partenariato e comunque prima dell'impianto dei nuovi vigneti;
- b) la cui coltivazione dovrà essere esclusivamente biologica, possibilmente "a artigianale/naturale" ai sensi della definizione di "vino naturale" (cfr. A. Feiring, *Vino naturale per tutti*, Slow Food Editore, 2019), ed effettuata nel rispetto ed interpretazione aggiornata delle tecniche e modalità colturali del mondo antico, e in particolare derivate dalla conoscenza archeologica dei siti di Pompei, Villa Regina e Stabiae nel loro periodo di vita (dunque fino al I secolo d.C.), nonché secondo le regole imposte dalle superiori istanze di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio archeologico;
- c) accompagnato da forme di diffusione e divulgazione di cognizioni, conoscenze, consapevolezza, riferite agli elementi culturali, archeologici, storici, artistici, immateriali, connessi alla afferenza dei beni coltivati e dei prodotti che se ne ricavano;
- d) accompagnato, altresì, da attività di valorizzazione e coinvolgimento, con specifica attenzione a individui e gruppi disagiati, quali persone con disabilità, famiglie viventi in contesti socialmente fragili e

segnati da un alto tasso di disoccupazione e dalla presenza diffusa di forme di criminalità, persone sofferenti di dipendenze e malattie croniche, detenuti volonterosi di reintegrarsi nella società civile ecc.

A tal fine l'istituto del partenariato speciale pubblico-privato disciplinato *ratione temporis* dall'art. 151 comma 3 del D.lgs. 50/2016, è apparso come lo strumento giuridico più adeguato ad avviare - in una logica di cooperazione fra le parti coinvolte - un "processo di sviluppo condiviso" in grado di garantire flessibilità progettuale e operativa e di attivare un processo virtuoso di co-programmazione nel campo della valorizzazione del Patrimonio culturale.

Il Piano di valorizzazione del Partenariato dei Vigneti

A. Piano della conoscenza

Il Progetto punta alla ricostruzione filologica della viticoltura di Pompei, partendo dai vitigni antichi e dalle antiche forme di allevamento, ma ancora di più da una concezione correttamente interpretata di Paesaggio. Si riporta qui di seguito, a titolo illustrativo, alcuni estratti della relazione a cura del Prof. Scienza già riportata nella documentazione di gara.

Si può distinguere un paesaggio "territoriale" ed uno "culturale". Il primo è quello che domina negli studi di geografia, il secondo è, ovviamente, la landscape history o landscape archaeology. È il paesaggio come spazio modellabile e come conformazione insieme fisica e antropica di un determinato territorio, spesso ordinata per tipologie (paesaggio montano, urbano ecc.). La civiltà occidentale è divenuta paesaggistica in questo senso solo dagli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, anche se la sensibilità romantica che nasce tra Sette e Ottocento individua nella percezione del paesaggio un elemento di distinzione e di distacco tra "classico" e "moderno" con la capacità di "sentire" la natura, esprimendone visivamente l'essenza nella realizzazione artistica.

Sull'esistenza di jardins d'agrément nel mondo romano ovvero la presa in considerazione del paesaggio da parte della progettazione architettonica da parte della civiltà romana imperiale, in parallelo con la fioritura dell'arte dei giardini e con le prospettive a trompe-l'œil degli stili pompeiani II e III, sono una prova la domus aurea ed alcune delle ville descritte da Plinio il Giovane, soprattutto la Laurentina (Ep. II, 17) ed alcuni esempi parietali rinvenuti a Roma e in Campania.

La vera bellezza di un paesaggio sta nel suo perfetto funzionamento per produrre beni di consumo ma anche nel senso di identità, nel garantire un corretto equilibrio ambientale ed un controllo dei fenomeni naturali. È tuttavia impensabile riproporre nel mondo contemporaneo le modalità dell'agricoltura del passato. Occorre invece far sì che tutte le problematiche della coltivazione della vite, che un tempo erano governate in modo implicito dal lavoro dei campi, siano coinvolte per tornare a produrre paesaggi di qualità, nei quali l'uomo torni ad abitare nel senso etimologico del termine, attraverso la manutenzione dei terreni abbandonati, delle piccole opere idrauliche, della viabilità minore, della conservazione della biodiversità. Gli elementi naturali del paesaggio acquistano un significato solo in relazione ai contesti storici e culturali. Il paesaggio è allora uno spazio costruito, dove il Genius loci non va ricercato solo nel simbolismo contemplativo dei "padri fondatori" ma anche con l'occhio del positivismo dove l'opera dell'uomo diviene parte integrante del paesaggio stesso.

Molti di questi iconemi sono oggi scomparsi, quelli sopravvissuti sono solo residualità o consacrate (museali) o per emarginazione, ormai fuori luogo nei nuovi contesti produttivi della viticoltura moderna.

Possiamo identificare il paesaggio viticolo attorno ad un nucleo abitato, da un punto di vista eminentemente antropologico come un giardino eutopico (buon luogo), ricorrendo al mito, per fondare su questo, la memoria e l'identità dei suoi abitanti.

...

In merito ai sistemi di allevamento, gli agronomi greci del IV secolo descrivevano i vigneti dell'Italia meridionale come costituiti da viti che si sostenevano a tutori vivi, quali pioppi e salici. Il sistema d'allevamento in età imperiale era stato poi totalmente sostituito dal basso ceppo. Studi recenti hanno confermato che esiste un doppio filone di tradizioni viticole italiane: uno autoctono, risalente alla fase protostorica delle genti latine ed etrusche, e uno di matrice orientale, mediato e diffuso dall'esperienza greca.

L'esistenza di questo doppio filone è confermata anche linguisticamente da una duplice tradizione terminologica riguardante il vino: quella autoctona, rappresentata dalla voce latina "tume-tum", e quella di matrice greca, per così dire vincente, che dalla forma "Foinos" ha generato il latino "vinum", mediante l'etrusco "vinum/vinun". A questo doppio filone si può ricondurre anche la doppia tradizione colturale: quella autoctona dell'arbustum latino e dell'ataison etrusco (secondo la glossa di Esichio: «átaison: anadendrás Thyrrēnoi») e quella "mediterranea" della vinea, in latino, vina in etrusco.

Seguendo questo schema ricostruttivo, oggi largamente condiviso, dovremmo, in sostanza, avere una viticoltura etrusco-romana, protostorica e arcaica, praticata con l'arbustum, progressivamente soppiantata dal sistema greco della vinea. Questa dualità non si è mai completamente dissolta ma sussiste ancora, disegnando le "frontiere nascoste", ancora visibili dagli iconemi rappresentati dalle diverse forme di allevamento.

Al fianco della vite Maritata, delle Alberate e della Pergola si inserisce quindi anche la Spalliera. Una testimonianza della tradizione antica che consente di riferire all'epoca regia alcune pratiche di viticoltura, si ricava dal racconto di Cicerone sulla "nomina" ad augure di Atto Navio da parte di Tarquinio Prisco. Cicerone usa il termine 'vinea'. Il vigneto di Atto Navio sarebbe, secondo la definizione classica, un appezzamento di viti a sostegno morto e, in tale accezione, viene usualmente tradotta dai commentatori moderni ('vigna', 'vineyard', 'weinberg', 'viña', 'vignoble'). La vigna, infatti, non è altro che una "quadratura" del terreno, orientabile facilmente secondo i punti cardinali poiché, se disposta in quinconce, mostra anche le diagonali dei quadrati. Non si può immaginare un luogo più adatto di una vigna per proiettare in aere i limiti entro cui "inquadrare" i segni divini secondo la pratica augurale.

Le tracce riconoscibili di come venivano piantati i vigneti sono ricavabili dalle fonti letterarie antiche (in primis il De agricultura di Catone ed in epoca più tarda in Plinio e Columella). Le viti erano alloggiare in trincee scavate nel terreno (sulci), destinate a garantire loro la profondità di almeno 80-90 cm, necessaria per la crescita delle radici. È evidente che dove l'altezza del suolo era inferiore, lo scavo incideva più o meno profondamente la sottostante superficie tufacea. Ed è proprio la traccia di questo scasso quella che spesso ritroviamo sul tufo delle colline suburbane di Roma e di Pompei, dove negli scavi si rinvenivano tipi diversi di tagli, con caratteristiche differenti: trincee più strette e dal profilo concavo sono solitamente identificate come canalizzazioni per l'acqua, utilizzate sia per l'irrigazione che per lo smaltimento, spesso in stretta connessione topografica con sistemi di trincee parallele, riportabili invece a coltivazioni in filari. In molti di questi sistemi, quasi sempre in connessione con le suddette canalizzazioni, sono distinguibili caratteristiche comuni, come la

larghezza costante (che si aggira tra gli 80 e 90 cm), il profilo squadrato, la lunghezza delle trincee, e la relativa regolarità della distanza fra una trincea e l'altra all'interno di ogni impianto, che hanno portato ad identificarli come impianti di coltivazione della vite, che Catone stesso considera comunque la più redditizia per un'impresa agricola della sua epoca.

Oggi si pongono nuove emergenze, rappresentate non più dalle malattie o dalle condizioni sociali dei viticoltori, ma dai contenuti economici della multifunzionalità dei paesaggi viticoli tradizionali.

Infatti, a livello della multifunzionalità del paesaggio agrario e per i suoi effetti sul valore aggiunto dei prodotti tipici del suo territorio (vino, frutta, miele, etc.), oggi si tende a riconoscere alla agricoltura contemporanea, non più solo un ruolo di produzione di beni agroalimentari, ma di salvaguardia delle risorse naturali, tutela del patrimonio culturale dei luoghi, generatrice di servizi turistico-ricreativi ed in generale miglioratrice della qualità della vita.

Il patrimonio della diversità del paesaggio della viticoltura campana come appare dalle rappresentazioni settecentesche merita di essere conservato, in forme anche ridotte, come strumento di promozione e di conoscenza per le generazioni future.

...

Infine, in merito al tema della viticoltura plurivarietale, si può verosimilmente supporre che la viticoltura primigenia, ereditata dalla cultura etrusca e romana prima degli effetti legati alla circolazione varietale mediterranea, sia stata, per le modalità di domesticazione della vite, della propagazione per seme e per la coltivazione prevalentemente promiscua, caratterizzata da una elevata variabilità genetica nel vigneto.

La tendenza, nel corso dei secoli, è stata quella di una semplificazione delle piattaforme ampelografiche non solo per l'abbandono di varietà che via via si dimostravano inadeguate alle diverse esigenze o di produzione o di composizione chimica del mosto, ma soprattutto per la riduzione della numerosità dei vitigni coltivati nei vigneti. Queste considerazioni, che si sono stratificate nel corso dei secoli, hanno di fatto concentrato l'interesse della viticoltura su poche varietà di qualità e sono anche state alla base di un processo molto accelerato di erosione genetica.

I connotati varietali della viticoltura campana hanno subito, nel corso dell'ultimo secolo, una drammatica semplificazione provocando una irreparabile perdita di variabilità genetica che non era avvenuta neppure nei 500 anni precedenti.

...

B. Piano della valorizzazione

Il piano della valorizzazione che si intende porre in essere è articolato nei seguenti 4 cantieri:

1. **La messa in opera di un modello di collaborazione efficace e continuativo con il Parco**, attraverso il set-up del Tavolo Tecnico e l'immediata condivisione delle decisioni chiave, del piano esecutivo e del cronoprogramma di lavoro. Saranno inoltre messi a punto, in base alle diverse aree critiche del progetto, i corretti sistemi di reportistica e di condivisione delle diverse fasi di avanzamento, puntando alla massima tracciabilità di ogni fase progettuale, in particolare quando si avvierà la commercializzazione dei vini;

2. **La costruzione del Parco Vigneti**, integrato nel Parco, a sua volta articolato in due azioni:
 - a. Il rapido recupero e ripristino del vigneto esistente e
 - b. La realizzazione dei nuovi impianti in maniera rispettosa

Nell'ambito di questo cantiere verranno messe a disposizione tutte le migliori competenze in ambito viticolo a livello nazionale, dalla conoscenza del Prof. Scienza fino alla gestione pratica del vigneto, assicurata da Pierpaolo Sirch, agronomo di fama internazionale.

Si realizzerà un'azienda viticola unica al mondo in un giardino archeologico, recuperando vitigni storici e antiche forme di allevamento campane (starsete, alberata, pergola, etc.) in base alla conferma dei diversi siti, utilizzando ove possibile materiale a piede franco e gestendo l'azienda con un approccio poco invasivo, in linea con il Disciplinare del Biologico riportato in gara. Questo intervento contribuirà, nel tempo (dopo i primi 15 anni orientativamente), alla conoscenza scientifica, non soltanto in termini "statici" (analisi storica) ma anche, potenzialmente, per definire ricette valide per la viticoltura del futuro a fronte dei cambiamenti climatici in atto, "pescando" proprio dalla conoscenza storica, interpretata coinvolgendo centri di ricerca e università.

In base alle caratteristiche dei diversi siti di produzione, si selezioneranno vitigni e modelli viticoli appropriati puntando anche, nelle zone dove si introdurrà l'alberata, su vigneti plurivarietalici come erano in epoca romana. Nei vigneti a spalliera si punterà principalmente invece su Fiano e Aglianico.

3. **La vinificazione e la definizione di un disciplinare di produzione**

La vinificazione seguirà, per quanto possibile, compatibilmente con gli attuali standard produttivi e sanitari, tecniche tradizionali, prevedendo l'utilizzo di anfore e altri vinificatori storici.

Fino alla piena produzione dei nuovi impianti, la vinificazione verrà effettuata a Feudi di San Gregorio, in spazi dedicati, mentre – dal secondo anno di piena produzione dei vigneti impiantati – si appronterà una cantina all'interno del Parco, in base alle caratteristiche e alla funzionalità dell'area individuata.

A priori – ma tale decisione resta soggetta all'effettiva valutazione della qualità e della quantità delle uve prodotte – si punterà alla produzione di due vini rossi e un vino bianco, puntando, nel tempo, alla definizione di un protocollo di vinificazione dedicato.

Di seguito si riportano le linee guida per la struttura di vinificazione che si realizzerà:

UNA CANTINA IN CONTINUA RICERCA, FRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

- Nella nuova cantina di Pompei, **si integreranno alcune tecniche tradizionali di vinificazione** (fermentazioni e macerazioni in anfora) **con la strumentazione tecnologica moderna** (es. controllo delle temperature, etc) al fine di garantire la produzione di vini rispondenti ai requisiti del Progetto: **autentici** e qualitativamente **eccellenti**, anche in termini di potenziale di **longevità e conservazione** (e trasporto, per le vendite realizzare attraverso il sito on-line).
- Si ipotizzano i seguenti recipienti per la vinificazione:
 - Serbatoi piccoli in acciaio da 25 hl (4)
 - Vasche di cemento da 30 hl (4 inizialmente, 6 a pieno regime)
 - Anfore da 7,5 hl (4 inizialmente, 8 a pieno regime)
 - Botti di legno da 25 hl (4 inizialmente, 6 a pieno regime).
- **Lo studio e la sperimentazione continua**, coinvolgendo in primis le Università partner di Milano e Napoli (ma successivamente anche Istituti di Ricerca e Università Internazionali, es. Bordeaux) saranno attività fondamentali nei primi anni di attività:
 - **Per confrontare i diversi risultati ottenuti, in base a tipologia di vitigno, tipologia di impianto, tipologia di vinificazione**, integrando lo studio e la sperimentazione che si effettuerà parallelamente sui vigneti
 - Per **validare l'ipotesi di produrre tre vini**, identificando il miglior processo possibile per la produzione di ciascuno di essi,
 - Per redigere un **disciplinare di produzione** che possa essere anche fondamento per il Riconoscimento Ministeriale in termini di DOP o di UGA (Unità Geografica Aggiuntiva).

Il Progetto FeudiStudi e il Progetto Grease – di cui si allegano alcune informazioni nel Documento 7 – costituiscono un interessante riferimento per il percorso proposto.

21

4. La commercializzazione dei vini

La fase di commercializzazione, profondamente integrata alla comunicazione (si veda il paragrafo seguente) sarà realizzata essenzialmente attraverso il sito internet di vendita, a privati ed operatori specializzati nazionali e internazionali.

Qualora fosse individuato un sito adeguato per la vendita all'interno del Parco, si valuterà l'apertura di un Negozio del Vino, che possa anche offrire degustazioni ed altri momenti esperienziali. Viceversa, il vino sarà messo in commercio, all'interno del Parco, nei negozi già presenti.

Il sito di e-commerce sarà quindi il veicolo fondamentale per trasmettere il Progetto e, di conseguenza, oltre ad una sezione dedicata alla vendita (ovviamente tale da garantire la massima tracciabilità dei risultati conseguiti), avrà un forte contenuto esperienziale.

C. Piano della comunicazione

Nell'ambito della comunicazione si possono individuare i seguenti cantieri:

- **La definizione dell'etichetta e della brand identity specifica del Progetto Vino**, ovviamente (i) rispettando il brand complessivo del PAP e (ii) con il consenso preventivo del Parco. Per definire l'etichetta, si punta ad organizzare un concorso internazionale per giovani designer. Il contesto ideale potrebbe essere la Fiera del Design EDIT che si tiene a Napoli, con modalità da definirsi insieme al Parco,
- **Un programma di comunicazione articolato** che segua le diverse fasi evolutive del progetto, in maniera coinvolgente e continuativa.

Riportiamo di seguito tre slide che presentano le possibili attività del Piano Media dei primi anni del progetto:

PIANO MEDIA – PRINCIPALI CONTENUTI E ATTIVITA' (1/3)

Il piano media cercherà di valorizzare le diverse attività – che si articolano sull'arco di più anni – che permetteranno all'azienda e al Parco Archeologico di costruirsi una solida rete di "narratori" siano essi giornalisti, content creator, divulgatori, etc...

1. Conferenza stampa di lancio della Partnership

- Presentazione del progetto pluriennale e sviluppo del tema partnership pubblico-privato, con un forte orientamento al terzo settore
- Tematizzazione dell'armonia tra patrimonio arboreo e patrimonio archeologico
- Valorizzazione della biodiversità, dei vitigni autoctoni e della cultura agricola/orticola/enogastronomica dall'antichità ad oggi

Coinvolgimento dei protagonisti della partnership, delle Istituzioni, del terzo settore e di personalità del mondo accademico, agronomico, archeologico e di disseminazione scientifica.

La partecipazione di una *guest star* che faccia da «padrino» del progetto (ad es. Alberto Angela o altro personaggio italiano di fama internazionale) e che possa poi avere uno spazio di racconto nei futuri spazi fisici e online di progetto, garantirà ulteriore visibilità e continuità in tutte le sue fasi.

Verrà invitata – a titolo esemplificativo e non esaustivo - tutta la stampa di settore del mondo dell'arte e della cultura, del vino, del lifestyle, dei viaggi, le principali testate nazionali, i corrispondenti della stampa estera, le guide internazionali del mondo del vino, ecc per un momento importante di condivisione del progetto.

Social

Verrà simbolicamente piantata la prima vite e da quel momento tramite i social, si potranno seguire in doppia lingua tutte le fasi del progetto e richiedere informazioni per condividere il progetto e i suoi contenuti con più persone possibili.

2. Press Tour per la prima vendemmia

In occasione della prima vendemmia si organizzerà un press tour per offrire ai giornalisti italiani e stranieri delle principali testate, settoriali e non, la possibilità di assistere in prima persona alla vendemmia dell'uva dalle vigne di Pompei.

Sarà l'occasione: (i) per mostrare le vigne vecchie, i nuovi impianti, e la biodiversità che le circonda e (ii) fare un focus storico sulla cultura enogastronomica dall'antichità ad oggi. Dalla seconda vendemmia sarà visitabile la nuova cantina (e l'allestimento delle grotte di affinamento).

Un press tour analogo con festa della vendemmia sarà dedicato ai content creator del mondo della cultura, del turismo e del vino, affinché possano condividere le immagini poetiche di questa iniziativa che fa rivivere Pompei riportandola alle attività che la animavano centinaia di anni fa.

Anche per queste attività verrà coinvolta la *guest star* individuata per fare da «padrino» al progetto, in modo che dia visibilità alle iniziative e sia punto di riferimento in ogni fase.

27

PIANO MEDIA – PRINCIPALI CONTENUTI E ATTIVITA' (2/3)

3. Presentazione vincitori etichetta

Verrà studiata un'identità di marca specifica per l'etichetta e il progetto, aprendo un bando agli studenti dei principali master in Design & brand communication e coinvolgendo in giuria importanti designer, grazie alla collaborazione con EDIT Napoli. Su input della Giuria, la decisione finale spetterà comunque all'Organismo di Collaborazione presieduto dal Parco.

L'attesa del lancio dell'etichetta sarà l'occasione per raccontare il territorio di marca attraverso:

- Articoli dedicati sulla stampa di settore (comunicazione, vino, cultura)
- La premiazione dell'etichetta vincente
- La costruzione di un case study che possa essere presentata nelle principali università di comunicazione (es. IED, IULM)

Verrà quindi pianificata una campagna teaser per lanciare la nuova etichetta. Parte del bando verterà infatti anche sullo sviluppo di un piano social di svelamento del nuovo concept e della nuova etichetta.

4. Presentazione nuova annata

La presentazione della prima annata del vino prodotto è uno dei momenti più importanti per la comunicazione del progetto, perché darà la possibilità a tutti gli stakeholder di vedere – e assaggiare – i frutti di questo progetto e apprezzarne la qualità.

Sarà anche l'unico evento ricorrente ogni anno, la «Colazione a Pompei».

Si propone infatti di organizzare una colazione o una cena – su via Villa dei Misteri che conduce all'ingresso del parco archeologico o in accordo con il Parco archeologico in altro luogo interno al Parco o nelle immediate vicinanze – con un lunghissimo tavolo imperiale a cui siederanno tutti i protagonisti che hanno reso possibile il progetto di far rivivere le vigne di Pompei e una serie di ospiti: Istituzioni, stampa nazionale, internazionale, di settore, Università, guide italiane e straniere, la *guest star*, VIP, ecc.

L'idea è di replicare il successo della cena sul Viale dei Cipressi a Bolgheri.

La cena sarà l'occasione per presentare tutta la filiera rigenerativa di Pompei, proponendo piatti cucinati con le materie prime coltivate nei terreni recuperati nel Parco Archeologico, in abbinamento ai vini della nuova annata.

Verrà inoltre dedicato uno spazio per la degustazione 1:1 ai giornalisti e per la stampa di settore, ivi comprese le guide internazionali, e per alcuni stakeholder del mondo del vino (Fondazione Sommelier, content creator, ecc).

28

PIANO MEDIA – PRINCIPALI CONTENUTI E ATTIVITA' (3/3)

5. Attività continuativa di PR e promozione del progetto

Durante tutto il periodo di progetto un team verrà dedicato alla comunicazione e promozione dello stesso, con l'obiettivo – in stretto coordinamento con le linee guida strategiche del Parco e riportandolo periodicamente all'Organismo di Collaborazione – di:

- Comunicare i risvolti sociali e culturali del Progetto (in coordinamento con un Partner del Terzo Settore)
- Intercettare sempre nuove opportunità di interviste e di comunicazione sui principali media internazionali, anche attraverso la partecipazione a convegni o talk
- Condividere e raccontare sui canali social il day-by-day e lo sviluppo delle attività
- Inviare Newsletter di aggiornamento a tutti gli interessati
- Mantenere viva l'attenzione sulla qualità dei vini prodotti a Pompei, coinvolgendo le principali guide nazionali e internazionali

L'attività di comunicazione e promozione sarà implementata in maniera sinergica con il Parco e con gli altri attori indicati dal Parco, in accordo con le strategie di comunicazione degli stessi, con l'obiettivo di mantenere viva l'attenzione sul progetto Vigneti di Pompei.

Dal punto di vista della promozione, verrà predisposto annualmente un piano di attività multicanale con investimenti dedicati per aumentare la conoscenza del progetto, del prodotto e delle experiences disponibili.

Un'attenzione particolare verrà dedicata inoltre ai possessori della card My Pompei.

29

- **La comunicazione all'interno del Parco**, realizzando visite dedicate agli appassionati del vino e ai curiosi del Progetto. Qualora fosse individuato un sito adeguato alla realizzazione di degustazioni all'interno del Parco, questa attività sarebbe un'ulteriore leva di comunicazione.

In linea generale, comprendendo la complessità realizzativa delle diverse attività all'interno del Parco e la strategicità delle attività di comunicazione per il Parco, si valuteranno insieme, nell'ambito del Tavolo Tecnico, le attività che potranno essere messe in campo su base continuativa e/o occasionale.

Pompei



Stabiae

icon	Zona Destinazione uso
	vigneto esistente in zone archeologiche
	vigneto a spalliera
	vigneto nuovo impianto
	vinificazione imbottigliamento



Boscoreale



icon	Zona Destinazione uso
	vigneto esistente in zone archeologiche
	vigneto a spalliera
	vigneto nuovo impianto
	vinificazione imbottigliamento



Data AVELLINO, 11/11/2024

Nome Agenzia: AVELLINO ITALIA - I09

Codice Ag. I09

Il presente progetto non è vincolante e pertanto non può essere consegnato al cliente e ha solo carattere informativo

La presente offerta ha una validità di 60 giorni a partire dalla data sopraindicata

Modello R60 - R.C.T. E R.C.O.

Contraente/Assicurato FEUDI DI SAN GREGORIO SOCIETA' AGRICOLA

Dati Principali			
DECORRENZA	11/11/2024	SCADENZA	11/11/2025
RATEAZIONE	Annuale		
COASSICURAZIONE	NO		

Dati Rischio	
--------------	--

Codice attività LAVORAZIONI AGRICOLE
MODIFICA SI

Descrizione attività: APPALTO: FORMA SPECIALE DI PARTENARIATO AI SENSI DELL'ART. 151 COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016 AVENTE AD OGGETTO LA GESTIONE DEI TERRENI ATTUALMENTE NELLA DISPONIBILITA' DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI DESTINATI E DA DESTINARE A VIGNETI E AL CICLO PRODUTTIVO DEL VINO.
(DA DETTAGLIARE NUMERO APPALTO)

MASSIMALI RESPONSABILITA' CIVILE

Massimali a GRAPPOLO per Sinistro € 5.000.000,00 con il limite di
Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.):
€ 5.000.000,00 per ogni persona che abbia subito danni corporali e di
€ 5.000.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone,
Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.):
€ 1.500.000,00 per ogni prestatore di lavoro infortunato,

FRANCHIGIA
Frontale € 1.000,00

TUTELA GIUDIZIARIA NO

Calcolo del premio in base a Importi Preventivi e Tassi

Parametro di regolazione	Importo preventivato	Tasso per mille imponibile
R06 - VALORE ANNUO APPALTO	118.800,00	2,500
TOTALE PREMIO ANNUO MINIMO IMPONIBILE		1.000,00

Conteggio Premio

Premio minimo di regolazione	1.000,00
Premio fisso non soggetto a regolazione (imponibile)	0,00
PREMIO ANNUO TOTALE IMPONIBILE	1.000,00
IMPOSTE 22,25%	222,50
TOTALE PREMIO LORDO ANNUO	1.222,50

Garanzie di polizza facoltative:

Cod	Descrizione	selezionata	selezionata e modificata	Importi variabili
4400	COSE TROVANTISI NELL' AMBITO DEI LAVORI	SI		
4407	DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI	SI		
4408	DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO	SI		
4409	QUALIFICA DI TERZI AI COMMITTENTI	SI		
4411	GARANZIE COMPLEMENTARI	SI		

Garanzie da aggiungere a TESTO LIBERO:

CORSISTI, BORSISTI, STAGISTI

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile verso terzi derivante all'Assicurato per fatto dei corsisti, stagisti, borsisti, che operano nell'ambito dell'attività assicurata, nonché per i danni corporali da essi subiti, limitatamente alla morte e alle lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

INTEGRAZIONE ART. 1) LETT A) CGA

A parziale integrazione di quanto previsto dall'Art. 1 lett A) delle CGA, ai fini dell'operatività della garanzia "Responsabilità civile verso terzi", sono compresi in garanzia i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, previa detrazione di un importo pari al **10%** di ogni sinistro con il minimo di € **2.500,00**; in ogni caso, per la presente estensione di garanzia, il limite massimo di indennizzo per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo di assicurazione non sarà superiore ad **una somma pari al 10% del massimale RCT previsto dalla presente polizza con il massimo di euro 250.000,00.**

INTEGRAZIONE ESCLUSIONI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 3 delle CGA, si rendono operanti le seguenti ulteriori esclusioni:

- **ESCLUSIONE RISCHIO TERRORISMO**

Dalla garanzia s'intendono esclusi i danni:

- 1) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
- 2) i danni causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.

Per atto di terrorismo s'intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi o ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

- **ESCLUSIONE RISCHI AEROPORTUALI, OFF SHORE E DANNI PATRIMONIALI**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni conseguenti a lavori effettuati:

- all'interno della cosiddetta "airside area" degli aeroporti e comunque i danni agli aeromobili e ai relativi passeggeri;
- nell'ambito di infrastrutture ubicate in zona "offshore";

Si precisa che l'assicurazione non comprende i danni patrimoniali in genere, intendendosi per danno patrimoniale il pregiudizio economico che non sia conseguente a morte, lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

- **ESCLUSIONE DANNI DI NATURA CONTRATTUALE**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni riconducibili a responsabilità di natura contrattuale (ex artt. 1218 e ss c.c.) a carico dell'Assicurato.

- **BONIFICA, PULIZIA, LAVAGGIO, MANUTENZIONE SERBATOI, VASCHE, CISTERNE E SILOS - ESCLUSIONE**

La presente polizza esclude i danni derivanti da attività svolte all'interno di cisterne, serbatoi, vasche e altri luoghi qualificabili come ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi del *D.Lgs. 81/2008* e del *DPR 177/2011*.

- **ESCLUSIONE CYBER RISK**

DEFINIZIONI

Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso **Malware o simili**, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un "**Sistema Informatico**".

Incidente Cyber:

- qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "**Sistema Informatico**"
- qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un "**Sistema Informatico**".

Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un "**Sistema Informatico**".

Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un "**Sistema Informatico**".

Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i "**Dati informatici**" ma non i Dati informatici stessi.

Esclusione Cyber

La presente polizza **non copre:**

- **qualsiasi perdita, pretesa, multe, ammende e penali, costo o spesa di qualsiasi natura, responsabilità, danni materiali o non materiali di qualunque natura, danni da interruzione di esercizio, costi di ricerca, di ricreazione, raccolta o assemblaggio dei Dati, danni corporali e danni da stress emotivo/sofferenza psicologica di qualsiasi natura,**

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

- "**Atto Cyber**" (→definizione) e "**Incidente Cyber**" (→definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;

- Perdita di utilizzo, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi **“Dato Informatico”** (→definizione), compreso qualsiasi importo attinente al valore di tali Dati;

indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza.

Fermo quanto sopra statuito restano inclusi in copertura:

- i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi, derivanti dagli eventi oggetto dell'esclusione **Cyber**

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

DEROGA ESTENSIONE TERRITORIALE

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 5 delle CGA, **fermo restando quanto previsto da “Sanction clause” e “clausola di esclusione territoriale”**, l'assicurazione RCT vale per i danni verificatisi in tutto il Mondo, con esclusione dei danni verificatisi all'interno dei territori di USA, Canada e Messico.

DL81 – NUOVI RIFERIMENTI AL D.LGS.81/2008

I riferimenti contenuti nelle Condizioni di Assicurazione, generali e particolari, al d.lgs. 626/1994 e al d.lgs. 494/1996 – decreti abrogati e recepiti nel d.lgs. 81/2008 (Testo Unico per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) – si intendono abrogati e sostituiti dal riferimento al d.lgs. 81/2008 medesimo e successive modifiche.

In particolare eventuali riferimenti:

- al Servizio di prevenzione e protezione, di cui al decreto 626/1994, si intendono ora fatti agli artt.31 e segg. del decreto 81/2008;

a lavori in cantieri temporanei o mobili, di cui al decreto 494/1996, di intendono ora fatti agli artt. 88 e segg. del decreto 81/2008

INTEGRAZIONE ART. 1) LETT B) CGA

A parziale integrazione di quanto previsto dall'Art. 1 lett B) delle CGA, ai fini dell'operatività della garanzia “Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro”, si intendono parificati ai dipendenti ed ai lavoratori parasubordinati i prestatori d'opera che, nel rispetto della legislazione Italiana in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento dell'accensione della polizza, l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente nell'esercizio delle attività descritte in polizza e svolte nell'ambito delle unità produttive dell'Assicurato, incluse le persone fisiche:

- 1) distaccate temporaneamente presso altre aziende italiane aderenti alla presente convenzione, anche qualora l'attività sia diversa da quella descritta in polizza;
- 2) per le quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall'Assicurato. Fermo restando che:
 - a. la presente garanzia spiega i suoi effetti unicamente per la responsabilità civile attribuibile all'Assicurato in qualità di committente;
 - b. restano comunque esclusi i danni conseguenti a rischi specifici propri dell'attività dei soggetti diversi dall'Assicurato;

INTEGRAZIONE ESCLUSIONI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO

Si precisa che sono esclusi dalla copertura assicurativa prevista dall'Art. 1 lett B) delle CGA gli infortuni subiti da prestatori di lavoro conseguenti a:

1. impiego di velivoli e/o aeromobili;
2. lavori svolti nell'ambito di piattaforme ubicate in zona “off shore”.

REGOLAZIONE DEL PREMIO (IL SEGUENTE ARTICOLO SOSTITUISCE L'ART. 12 DELLE CGA)

Qualora il premio sia convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso si intende anticipato in via provvisoria a norma del precedente art. 6 sulla base del tasso di regolazione e del preventivo relativo all'elemento di rischio esposti in polizza relativa e viene regolato alla fine di ogni annualità assicurativa (o della minor durata del contratto), secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo nell'/gli elemento/i suddetto/i, fermo il premio minimo stabilito nella Scheda di polizza relativa alla Sezione.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve comunicare alla Società i dati necessari e cioè, a seconda degli elementi variabili indicati in polizza:

- il totale degli importi relativi alle voci " Salari e stipendi" e "Quota TFR", esclusi "Oneri Sociali", risultanti dall'ultimo bilancio approvato dal Contraente alla scadenza del periodo di regolazione o nei 60 giorni successivi (brevemente denominato in Scheda di polizza "Salari e stipendi + Quota TFR");
- l'importo relativo alla voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" risultante dall'ultimo bilancio approvato dal Contraente alla scadenza del periodo di regolazione o nei 60 giorni successivi (brevemente denominato in polizza "Ricavi delle vendite e delle prestazioni").

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

L'eventuale invio da parte della Società di avvisi di scadenza dei predetti obblighi non può in alcun caso essere invocata come deroga alla puntuale osservanza degli stessi.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti e/o il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia cui si riferisce la regolazione resta sospesa dalle ore 24:00 del giorno in cui scade uno degli adempimenti di regolazione sopra indicati e fino alle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai propri obblighi, ai sensi dell'art. 1901 Cod. Civ., salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente per ottenere quanto spettante o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Inoltre la Società ha il diritto di trattenere in acconto l'eventuale premio anticipato in via provvisoria per le rate successive all'annualità assicurativa cui si riferisce la mancata regolazione o il mancato pagamento della differenza attiva.

Per i sinistri verificatisi nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione, il risarcimento dovuto è ridotto, in base alla regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Cod. Civ., tenuto conto del rapporto tra il premio anticipato in via provvisoria e la differenza attiva di regolazione dovuta.

Qualora però il Contraente non fornisca i dati occorrenti per la regolazione, resta ferma la sospensione della garanzia di cui all'art. 1901 del Cod. Civ. e la Società non è tenuta a corrispondere alcun risarcimento anche con riguardo al periodo al quale si riferisce la mancata regolazione, oltre che per quelli verificatisi successivamente. La garanzia resta altresì sospesa, ai sensi dell'art. 1901 del Cod. Civ., per i sinistri verificatisi successivamente alla comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione, qualora il Contraente non paghi la relativa regolazione e fino alle ore 24:00 del giorno di detto pagamento.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli e il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e ad esibire le documentazioni necessarie, quali il libro unico del lavoro e il registro delle fatture emesse o quello dei corrispettivi.

Qualora siano riscontrate inesattezze o reticenze, da parte del Contraente, nelle comunicazioni dei dati necessari per la regolazione, si applicheranno gli artt. 1892 e 1893 Cod. Civ. per i sinistri verificatisi nel periodo al quale si riferisce la regolazione.

Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo di almeno uno degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, questo ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

"Facoltative"

Altre Garanzie particolari facoltative:

Cod	Descrizione	selezionata	selezionata e modificata	Importi variabili
8800	PLURALITA` DI ASSICURATI	SI		
8801	INFORTUNI SUBITI DAI DIPENDENTI DELL` ASSICURATO NON SOGGETTI ALL` OBBLIGO DI ASSICURAZIONE INAIL	SI		
8802	FORNITORI COME TERZI	SI		
8803	DANNI A VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO	SI		
8804	RESPONSABILITÀ PERSONALE DI TUTTI I DIPENDENTI	SI		
8805	COMMITTENZA AUTO	SI		
8816	DIPENDENTI TERZI PER CROLLO TOTALE E/O PARZIALE DEI FABBRICATI	SI		
8839	LAVORI AGRICOLI CONTO TERZI ESCLUSIONE DANNI DA INCENDIO	SI		
8845	DANNI A VEICOLI IN SOSTA	SI		
8857	FRANCHIGIA FRONTALE		SI	SI
8919	POSSESSO REQUISITI DI LEGGE	SI		
8999	CLAUSOLA DI PRECISAZIONE	SI		

Dettaglio clausole modificate :

Cod	Testo modificato / deroga
8857	<i>Resta fra le parti convenuto che l'assicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi prestata con una franchigia assoluta di Euro 1.000,00 nel senso che l'Assicurato conserverà a suo carico il risarcimento fino all'importo di Euro 1.000,00 per ciascun danno a persone e/o a cose e che l'infrascritta Società sarà obbligata a tenerlo indenne soltanto per l'eccedenza rispetto a tale somma. Di conseguenza, s'intendono elevate a tale misura le eventuali franchigie di importo inferiore previste dalle Condizioni Particolari, mentre restano ferme le franchigie di importo superiore ivi eventualmente previste.</i>

Elenco Clausole

4400 - COSE TROVANTISI NELL'AMBITO DEI LAVORI

A parziale deroga dell'art. 3 lett. h) delle C.G.A., l'assicurazione comprende i danni materiali verificatisi durante l'esecuzione di lavori compiuti presso terzi, con l'esclusione dei danni alle cose a qualsiasi titolo detenute dall'Assicurato, nonché a quelle sulle quali si compiono i lavori. Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 1.500,00 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni materiali e comunque col massimo di Euro 150.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo o, per coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione.

4407 - DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

A parziale deroga dell'art. 3 lett. l) delle C.G.A., l'assicurazione comprende i danni materiali a condutture ed a impianti sotterranei nel limite del relativo massimale e comunque col massimo di Euro 150.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo o, per coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione e con il sottolimito del 20% per i pregiudizi economici derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, col minimo assoluto di Euro 1.500,00.

4408 - DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO

A parziale deroga dell'art. 3 lett. l) delle C.G.A., l'assicurazione comprende, nel limite del massimale per danni materiali e comunque col massimo di 150.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo o, per coperture di minor durata, per l'intero periodo di assicurazione, i danni materiali dovuti a cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive. Limitatamente ai danni a fabbricati, questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per sinistro, col minimo assoluto di Euro 1.500,00, mentre per gli altri danni materiali si applica una franchigia assoluta di Euro 500,00 per sinistro.

4409 - QUALIFICA DI TERZI AI COMMITTENTI

Fermo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, viene riconosciuta la qualifica di terzi ai committenti dei lavori formanti oggetto della presente assicurazione.

4411 - GARANZIE COMPLEMENTARI

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- dall'esistenza nell'ambito dell'impresa di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per la saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi, nonché attività ed attrezzature similari utilizzate per le esclusive necessità dell'impresa;
- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand, in tutta Europa;
- dai servizi sanitari, prestati in presidi posti all'interno dell'impresa, compresa la responsabilità civile personale dei sanitari e degli addetti al servizio, purché in possesso dei requisiti di legge per svolgere le attività alle quali sono preposti;
- dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati in Europa, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono esclusi i danni ai beni sui quali sono affissi insegne, cartelli e striscioni;
- dalla gestione della mensa aziendale, compresa la somministrazione di cibi e bevande. Questa garanzia, ferma l'esclusione dei danni da vizio o difetto originario dei prodotti somministrati, vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti e dai visitatori;
- dal servizio di vigilanza, svolto con guardiani anche armati e cani;
- dall'esistenza nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di bevande e simili.

8999 - CLAUSOLA DI PRECISAZIONE

A complemento di quanto previsto dalle condizioni di assicurazione si precisa che sono esclusi dalla presente assicurazione i danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date.

8800 - PLURALITA` DI ASSICURATI

I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Fermo restando il disposto dell'art. 11 delle C.G.A., qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscano di altre polizze riflettenti assicurazioni di responsabilità civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest'ultimo - sempre nei limiti convenuti - sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalla suddetta polizza.

8801 - INFORTUNI SUBITI DAI DIPENDENTI DELL'ASSICURATO NON SOGGETTI ALL' OBBLIGO DI ASSICURAZIONE INAIL

A parziale deroga dell'art. 2 lett. c) delle C.G.A., sono considerati terzi, nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., anche per i danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse le malattie professionali) subiti durante lo svolgimento delle proprie mansioni, i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale di esposizione della società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O.

La presente garanzia opera a condizione che le retribuzioni erogate a detto personale siano denunciate alla Società e sia indicato il relativo preventivo nel documento contrattuale.

8802 - FORNITORI COME TERZI

A parziale deroga dell'art. 2 lettera c) e dell'art. 3 lett. e) delle C.G.A., sono considerati terzi, nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto e fornitori - che occasionalmente partecipino ai lavori di carico e scarico per gli infortuni (escluse le malattie professionali) occorsi sul lavoro, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale di esposizione della società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O.

L'assicurazione è altresì operante anche per la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni materiali e corporali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono alle attività sopracitate.

8803 - DANNI A VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO

A parziale deroga dell'articolo 3 lett. g) ed h) delle C.G.A., l'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto merci - ad eccezione di natanti ed aeromobili - sotto carico o scarico nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato. Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 150,00 per ogni mezzo danneggiato. Ad integrazione di quant'altro disposto dall'art. 3 delle C.G.A., sono altresì esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisi nei mezzi stessi.

8804 - RESPONSABILITÀ PERSONALE DI TUTTI I DIPENDENTI

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile personale e diretta dei dipendenti dell'Assicurato, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

A tali effetti, sono considerati terzi, entro i limiti di massimale R.C.O., anche i dipendenti dell'Assicurato per gli infortuni (escluse le malattie professionali) subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'inabilità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del D.Lgs.23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

8805 - COMMITTENZA AUTO

A parziale deroga dell'art. 3 lett. a) delle C.G.A., l'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. quale committente di dipendenti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da questi presi o dati in locazione. La garanzia comprende anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati. Non sono considerati terzi il conducente dell'autoveicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui all'art. 2 lett. a) delle C.G.A. Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 2.600,00 per ogni sinistro.

8816 - DIPENDENTI TERZI PER CROLLO TOTALE E/O PARZIALE DEI FABBRICATI

Resta fra le parti convenuto che sono considerati terzi, limitatamente ai danni corporali causati da crollo totale o parziale del fabbricato e relative pertinenze, i dipendenti in genere sempreché non si tratti di infortuni rientranti nell'assicurazione di R.C.O. prevista dall'art. 1 lettera B) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

8839 - LAVORI AGRICOLI CONTO TERZI ESCLUSIONE DANNI DA INCENDIO

La garanzia non opera per i danni causati da incendio determinato dal funzionamento dei mezzi agricoli impiegati e dalle macchine operatrici da essi azionati.

8845 - DANNI A VEICOLI IN SOSTA

A parziale deroga dell'articolo 3 lett. g) ed h) delle C.G.A., l'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto merci - ad eccezione di natanti ed aeromobili - ed agli autoveicoli e motoveicoli di terzi e dei dipendenti, stazionanti nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato, fermo quanto stabilito dall'art. 3 lett. a). Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 500,00 per ogni mezzo danneggiato.

Sono esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisi nei mezzi stessi.

8919 - POSSESSO REQUISITI DI LEGGE

L'operatività della garanzia è subordinata al possesso, da parte del Titolare e delle persone addette all'esercizio, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.

(*) 8857 - FRANCHIGIA FRONTALE

Resta fra le parti convenuto che l'assicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi prestata con una franchigia assoluta di Euro 1.000,00 nel senso che l'Assicurato conserverà a suo carico il risarcimento fino all'importo di Euro 1.000,00 per ciascun danno a persone e/o a cose e che l'infrascritta Società sarà obbligata a tenerlo indenne soltanto per l'eccedenza rispetto a tale somma. Di conseguenza, s'intendono elevate a tale misura le eventuali franchigie di importo inferiore previste dalle Condizioni Particolari, mentre restano ferme le franchigie di importo superiore ivi eventualmente previste.



POLIZZA FIDEIUSSORIA
Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.lgs n. 50/2016

SCHEMA TIPO 1.2
SCHEMA TECNICA 1.2

GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
(Lavori, Servizi e Forniture)
(art. 103, comma 1, del Codice)

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al d.m. 16 settembre 2022, n. 193.

Garanzia fideiussoria n. FACSIMILE	Rilasciata da Agenzia AVELLINO ITALIA Cod. 109 00 Generali Italia S.p.A, con sede in Via Marocchese 14, 31021 Mogliano Veneto (TV), - P.IVA 01333550323; Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3/1/08 al n. 1.00021, in persona del procuratore DR. SANFILIPPO PAOLO MARIA		
Città	Via	Cap	Prov.
MOGLIANO VENETO	Via Marocchese 14	31021	TV
Codice Fiscale - Partita Iva:	PEC		
C.F. 00409920584 - P.IVA 01333550323	generaliitalia@pec.generaligroup.com		
Contraente			
FEUDI DI SAN GREGORIO SOCIETA' AGRICOLA			
Città	Via	Cap	Prov.
SORBO SERPICO	VIA CERZA GROSSA 1	83050	AV
C.F./P.IVA	PEC		
0000001753470648	FEUDI@PEC.FEUDI.IT		
Stazione appaltante			
PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI			
Città	Via	Cap	Prov.
POMPEI SCAVI	VIA PLINIO 26	80045	NA
C.F./P.IVA	PEC		
0000000000	MBAC-PA-POMPEI@MAILCERT.BENICULTURALI.IT		
Descrizione opera			
ATTIVAZIONE FORMA SPECIALE DI PARTENARIATO AI SENSI DELL'ART. 151 COMMA 3 DEL D.LGS N. 50 DEL 2016 AVENTE OGGETTO LA GESTIONE DEI TERRENI ATTUALMENTE NELLA DISPONIBILITA' DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI DESTINATI E DA DESTINARE A VIGNETI E AL CICLO PRODUTTIVO DEL VINO.			
Luogo di esecuzione			
POMPEI SCAVI			
Costo aggiudicazione (Euro)	Ribasso % asta		
	0,00		
Somma garantita	% del costo dell'opera		
47.520,00 122.600,00	0,00		

Il contraente ed il garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Emessa in n. 3 esemplari ad unico effetto in **AVELLINO** il **22/11/2024**.

Il Garante
GENERALI ITALIA S.P.A.

Il Contraente

"Al fine di verificare la veridicità, l'autenticità e i dati principali della polizza consultare il sito <http://www.generali.it/assistenza/cosa-fare-in-caso-di-firma-digital> inserendo nella specifica sezione dedicata i seguenti dati: Codice Agenzia, Numero di Polizza ed il seguente Codice di Sicurezza 392734"

Schema tipo 1.2 (d.m. 16 settembre 2022, nr. 193) Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva
GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
(Lavori, Servizi e Forniture)
Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;

c) rimborso:

- i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
- ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
- iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari a:

- a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
- b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.

L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Regresso

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Sanzioni internazionali

Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.



FUNZIONE RISCHI FINANZIARI
Atto di dichiarazione n. 1
Agenzia di AVELLINO ITALIA 109 00
Appendice alla polizza N. FACSIMILE

PREMIO DI PERFEZIONAMENTO		
IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE
507,11	63,39	570,50

SUPPLEMENTO DI PREMIO ANNUALE		
IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE
507,11	63,39	570,50

Ai soli fini del calcolo del premio la presente garanzia ha effetto

dal	22/11/2024	al	22/11/2025
-----	------------	----	------------

Il pagamento dell'importo di Euro _____, dovuto alla firma della presente polizza, è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi alle ore _____ in _____ il _____

Agente Od Esattore

Con la presente appendice che forma parte integrante della polizza cui si riferisce rilasciata nell'interesse del Contraente **FEUDI DI SAN GREGORIO SOCIETA' AGRICOLA** domiciliato / con sede in **SORBO SERPICO** si precisa che :

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA IL GARANTE E IL CONTRAENTE

Premesso che con la emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.2. "Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva", parte integrante dello Schema Tipo 1.2. di cui al d.m. 16 settembre 2022, n. 193, il Garante ha costituito la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103, comma 1 d.lgs. 50/2016;

- la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate nello Schema Tipo;
- le parti Garante e Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:

Art. A - Regresso - Il Contraente si impegna incondizionatamente e irrevocabilmente a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni riserva ed ogni eccezione compresa quella prevista dall'art. 1952 c.c.. Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. B - Premio Il Contraente all'atto della stipulazione della polizza ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione. Sulla base di tale dichiarazione, fermo quanto disposto dall'art. 2 dello Schema Tipo 1.2 la garanzia, ai soli fini del calcolo del premio, ha durata iniziale e finale indicata nella tabella di liquidazione del premio contenuta nel frontespizio. Il premio per tale periodo è unico e indivisibile ed è dovuto dal contraente in via anticipata. In caso di minor durata, il premio pagato resterà integralmente acquisito dal garante. In caso di maggior durata della garanzia è dovuto un premio di proroga con la periodicità e misura indicate nella tabella di liquidazione del premio contenuta nel frontespizio e così fino al suo svincolo. Il Contraente è tenuto al pagamento di tali premi di proroga in via anticipata.

Art. C - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse ed i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

Art. D - Deposito cautelativo - Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà pretendere, anche con azione giudiziale, dal Contraente e dai suoi eventuali coobbligati il versamento di un importo pari alla Somma Garantita qualora, ad insindacabile giudizio del Garante, si siano verificati uno o più dei seguenti eventi:

- chiamata in garanzia da parte della Stazione Appaltante o di altri Enti Garantiti;
- sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
- liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;
- ogni ipotesi di rilevante ritardo nella esecuzione o di sospensione dei lavori non concordata con la Stazione Appaltante anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;
- ogni ipotesi di reiterato inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal contratto di appalto;
- continuato mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente o ad altre polizze stipulate con il Garante;
- inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita;
- inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori volta a realizzare un accordo di ristrutturazione/dilazione del debito, o la sua definizione concordataria in qualunque forma prevista (stragiudiziale o giudiziale);
- perdita dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016, mancato rinnovo o perdita delle certificazioni di qualità di cui all'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016.

Pertanto il Contraente - e con lui i suoi eventuali coobbligati - si impegna a versare, ora per allora, in modo irrevocabile e incondizionato, rinunciando altresì a sollevare qualsiasi eccezione e/o riserva, l'importo richiesto dal Garante entro 10 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta di questo ultimo. Le somme versate o giudizialmente realizzate ai sensi della disposizione che precede (in seguito "Cauzione Reale") resteranno acquisite al Garante a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della presente Polizza e fintanto che il medesimo Garante non venga definitivamente liberato da tutti gli obblighi da questa derivanti. Verificatasi la completa liberazione della presente Polizza, il Garante restituirà all'avente diritto, con interessi legali, la Cauzione Reale. In caso di svincolo parziale della Somma Garantita, ai sensi dell'art. 3 dello Schema Tipo 1.2, il Garante restituirà parte della Cauzione Reale, proporzionalmente allo svincolo conseguito. Il Garante è irrevocabilmente autorizzato a utilizzare la Cauzione Reale sia per ottenere la liberazione dalla garanzia prestata con la presente Polizza attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore della Stazione Appaltante, sia per effettuare il pagamento della Somma Garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente e dal soggetto solvente.

Art. E - Comunicazioni - Fermo quanto previsto dall'art. 7 dello Schema Tipo, le comunicazioni inerenti alla gestione della polizza provenienti dal Contraente potranno essere inviate anche, con la stessa forma, alla Agenzia che ha in carico la polizza.

Art. F - Foro competente - Fermo quanto previsto dall'art. 8 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro colà previsto, è competente anche a scelta della parte attrice l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente o degli eventuali coobbligati.

Emessa in n. 3 esemplari ad unico effetto in **AVELLINO il 22/11/2024**

Il Garante
GENERALI ITALIA S.P.A.

Il Contraente

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai sopra scritti articoli:
Art. A (Regresso - rinuncia alle eccezioni comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.); Art. B (Disciplina del premio - premio iniziale comunque dovuto anche in caso di anticipata estinzione della garanzia- obbligo al pagamento anticipato dei premi di proroga); Art. D (Dovere del Contraente e dei Coobbligati di liberazione della garanzia prestata con la presente Polizza - Eventi nei quali si determina l'obbligo di versamento della Somma Garantita in via anticipata - Rinuncia alle eccezioni); Art. F (Foro competente).

Il Contraente

Il Contraente dichiara di avere ricevuto la nota informativa predisposta ai sensi dell'art. 123 del D.L. 175/95 e della circolare ISVAP n. 303 e di averla esaminata prima della sottoscrizione.

Il Contraente

IN CASO DI FIRMA OLOGRAFA

Visto per l'autenticità delle firme del Contraente in quanto raccolte in mia presenza previa esibizione del documento di identità e previa verifica della sussistenza dei relativi poteri di rappresentanza.

L'Agente - *nome e cognome* *firma*
o
 Il Broker - *nome e cognome* *firma*

IN CASO DI FIRMA DIGITALE

Visto per l'autenticità delle firme del Contraente in quanto raccolte previa esibizione del documento di identità, previa verifica della sussistenza dei relativi poteri di rappresentanza e mediante l'impiego di firme elettroniche dotate di certificati di firma qualificati validi alla data dell'apposizione della sottoscrizione.

L'Agente - *nome e cognome* *firma*
o
 Il Broker - *nome e cognome* *firma*



FUNZIONE RISCHI FINANZIARI

ALLEGATO PER DICHIARAZIONE DI COOBLIGAZIONE

Agenzia di AVELLINO ITALIA Cod. 109 00 Allegato a Polizza N°. FAÇSIMILE

CONTRAENTE FEUDI DI SAN GREGORIO SOCIETA' AGR

Indirizzo VIA CERZA GROSSA 1 SORBO SERPICO 83050

Codice Fiscale / Partita Iva 0000001753470648

Con riferimento alla polizza suindicata, si stipula la seguente "pattuizione speciale" da ritenersi parte integrante e sostanziale della polizza medesima.

Gli obblighi ed oneri tutti che incombono al Contraente in dipendenza della polizza sopra indicata, vengono parimenti assunti, solidalmente con la impresa predetta nonché con ogni eventuale altro coobbligato, da

1) Coobbligato **CAPALDO ANTONIO**
ROMA 00197 RM Codice Fiscale **CPLNTN77C31H501M**

domiciliata in **VIA ADELAIDE RISTORI 20**

e quindi per sé, propri eredi e/o aventi causa, e per la comunione familiare di cui sono titolari o della quale in futuro dovessero divenire titolari, i quali dichiarano di costituirsi, tanto congiuntamente tra loro quanto separatamente e sempre comunque solidalmente con la comunione familiare, garanti verso Generali Italia S.p.A. - (in seguito denominata Società) ai sensi dell'art. 1292 Cod. Civ. per l'adempimento degli obblighi ed oneri che alla stessa incombono in dipendenza della stipulazione della polizza suindicata e, di conseguenza, dichiarano di manlevare la Società stessa da qualsiasi danno o molestia che potesse derivare in dipendenza della polizza medesima.

- A) I predetti si obbligano pertanto a tenere indenne la Società da ogni pagamento che esse dovessero effettuare per effetto della polizza suindicata per capitale, interessi e spese, ed a versare a semplice richiesta, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della stessa, alla Società, senza alcuna eccezione ivi comprese quelle di cui all'articolo 1952 C.C., tutte le somme a qualunque titolo e per qualunque ragione sborsate o che fossero chiamate a sborsare in dipendenza della summenzionata polizza, impegnandosi inoltre a garantire in solido il pagamento degli eventuali premi anche suppletivi o di proroga dovuti su detta polizza.
- B) I predetti coobbligati dichiarano espressamente di conoscere e di accettare tutte le condizioni generali e particolari della polizza alla quale il presente atto di coobbligazione si riferisce. I medesimi coobbligati riconoscono che la garanzia da loro prestata avrà piena efficacia fino a quando la Società e le eventuali coassicuratrici non saranno state completamente liberate dagli obblighi derivanti dalla summenzionata polizza, anche nel caso di proroga o di rinnovo della polizza stessa, e quindi senza necessità di ulteriori firme di coobbligazione o formalità di altro genere. In particolare i garanti dichiarano di rinunciare, come in effetti rinunciano, ai diritti ad essi eventualmente derivanti dagli artt. 1955 e 1957 del Cod. Civ. liberando la Società e le eventuali coassicuratrici dall'osservanza degli obblighi e dei termini in detti articoli contemplati.
- C) I coobbligati riconoscono alla Società fideiubente la facoltà di ottenere anche nei loro confronti il rilievo di cui all'art.1953 Cod. Civ., tenendosi pertanto obbligati a liberare dal debito la Società, in ipotesi di richiesta dell'escussione della fideiussione, ovvero a prestare le garanzie necessarie ad assicurare il soddisfacimento delle ragioni di credito nascenti dall'escussione della fideiussione.
- D) I coobbligati assumono, inoltre, l'impegno di rifondere alla Società le eventuali tasse, sovrattasse e penalità, che comunque fossero accertati a carico della Società stessa in relazione alla garanzia da essa prestata con la polizza, oltre gli interessi prodotti dal credito garantito nonché le eventuali spese sostenute a qualunque titolo, anche per resistere all'azione diretta alla sua escussione.
- E) Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Foro inserito nelle Condizioni Generali della polizza indicata nel frontespizio

Fatto in tre esemplari ad un solo effetto, in AVELLINO il 22/11/2024.

Letto, confermato e sottoscritto



Generali Italia S.p.A.

FIRMA CON TIMBRO DEL RAPPRESENTANTE
LEGALE DELL'IMPRESA COOBLIGATA /
FIRMA DEL COOBLIGATO PERSONA FISICA

Estremi Documento di riconoscimento (allegarne sempre fotocopia)

1).....Tipo Documento N.
Rilasciato da In data

I coobbligati sottoscritti dichiarano, infine di aver preso conoscenza delle condizioni tutte sopra riportate e approvano, specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ., le seguenti clausole:
B) rinuncia ai diritti che potessero spettare in forza degli artt. 1955 e 1957 del Cod. Civ.
C) azioni di rilievo ex art. 1953 del Cod. Civ.

FIRMA CON TIMBRO DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'IMPRESA COOBLIGATA O FIRMA DEL
COOBLIGATO PERSONA FISICA

Il Contraente di Polizza
per presa visione

1).....

Visto per l'autenticità delle firme dei coobbligati in quanto raccolte in mia presenza previa esibizione del documento di identità ed appurati i poteri di rappresentanza.

- L'agente procuratore - *nome e cognome* *firma*
oppure (nel caso in cui la raccolta della firma sia demandata al Broker)
 Il Broker - *nome e cognome* *firma*

L'Agente Procuratore

PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679

La presente Informativa viene resa per informarLa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 (di seguito GDPR) in merito all'utilizzo dei suoi dati personali. L'Ente si impegna a rispettare e a proteggere la sua riservatezza trattando i dati personali da Lei forniti nel rispetto delle disposizioni di legge atte a garantire la sicurezza, l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità dichiarate. del trattamento dei Suoi dati personali.

Indice

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
2. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati ("RPD")
3. Finalità e base giuridica del trattamento
4. Tipologia di dati e Modalità di trattamento
5. Destinatari dei dati personali
6. Responsabili del trattamento e soggetti autorizzati
7. Periodo di conservazione dei dati
8. Diritti dell'Interessato

1. Identità e dati di contatto del Titolare

Il Titolare del Trattamento dei dati è il Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei, dott. Gabriel Zuchtriegel, sede in Via Plinio 4, Pompei (NA).

2. **Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (“RPD”)**

Come previsto dall’art. 37 del GDPR, l’Ente ha proceduto a designare con atto formale il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD), contattabile al seguente indirizzo mail pa-pompei@beniculturali.it o presso la sede.

3. **Finalità e base giuridica del trattamento**

I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo (newsletter, richieste, brochure e atti, segnalazioni relative ai servizi o al sito stesso...) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta previo rilascio del consenso.

Inoltre il sito web dell’Ente acquisisce, nel corso del normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet e per i quali si rimanda alla Cookie Policy.

4. **Tipologia di dati e Modalità di trattamento**

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi di posta elettronica agli indirizzi indicati sul sito web comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella stessa richiesta. La registrazione facoltativa, esplicita e volontaria tramite apposito modulo web (newsletter) presente sul nostro sito comporta la successiva acquisizione di tutti i dati riportati nei campi compilati dall’utente ed il trattamento è effettuato esclusivamente in adempimento di attività istituzionali proprie dell’Ente.

I dati forniti saranno trattati con l’ausilio di processi automatizzati idonei a garantire la sicurezza, la riservatezza e l’integrità dei dati stessi, esclusivamente da personale tecnico

autorizzato al trattamento e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti in osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Specifiche misure di sicurezza sono state adottate al fine di prevenire la perdita di dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

5. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non saranno oggetto di comunicazione a soggetti terzi o diffusione.

6. Responsabili del trattamento e Soggetti Autorizzati

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati e sono stati a tal fine designati Responsabili del trattamento con atto formale. I Responsabili sono soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

I Suoi dati personali sono, inoltre, trattati da personale interno previamente autorizzato e a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, volti a garantire la concreta tutela dei suoi dati personali.

7. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

8. Diritti dell'Interessato

Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR.

I diritti di cui sopra possono essere esercitati dall'interessato inviando una richiesta al Responsabile per la Protezione dei Dati, reperibile al seguente indirizzo: pa-pompei@cultura.gov.it.

L'interessato ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

Potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR inviando una comunicazione al seguente indirizzo: pa-pompei@cultura.gov.it.

La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca stessa.



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO DI ACCESSO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

Art. 1

Il Parco Archeologico di Pompei è visitabile dal pubblico munito di biglietto. I visitatori sono tenuti ad osservare comportamenti decorosi, segnalando tempestivamente al personale di custodia le eventuali inadempienze ed inconvenienti riscontrati.

Art. 2

In tutto il Parco Archeologico è vietato:

1. l'esercizio del commercio ambulante;
2. gettare qualsiasi tipo di rifiuto fuori dagli appositi contenitori;
3. gettare qualsiasi oggetto all'interno dei banconi, nelle vasche o nelle fontane;
4. mettere in funzione ad alto volume radio o altri strumenti sonori;
5. avvicinarsi eccessivamente e toccare oggetti, affreschi, arredi, ecc;
6. deturpare con oggetti appuntiti, pennarelli, matite, vernici o altro pavimenti, muri, arredi antichi, affreschi, panchine, statue, fontane, banconi e qualsiasi altra superficie;
7. consumare alimenti al di fuori dei luoghi appositamente predisposti;
8. introdurre attrezzature ottiche e audio di tipo professionale (telecamere, microfoni, mixer audio, ecc.). Per effettuare riprese fotografiche o video a scopo professionale o commerciale è necessaria una formale autorizzazione dall'Amministrazione. In assenza di esplicita autorizzazione scritta, le riprese fotografiche e video sono autorizzate esclusivamente per uso privato;
9. introdurre cani di media e grande taglia, anche se al guinzaglio e con museruola. È consentito unicamente l'ingresso di cani che non superino il peso di 10 kg e un'altezza massima di 40 cm; gli animali ammessi dovranno essere dotati di guinzaglio e tenuti in braccio all'interno degli edifici e si ha l'obbligo di raccogliere le loro deiezioni;
10. fermo quanto sopra, dare da mangiare agli animali, introdurre e abbandonare animali di qualsiasi specie. Si invita a non avvicinarsi ad animali incustoditi eventualmente presenti nell'area;
11. introdurre mezzi di qualsiasi tipo (anche elettrici) non autorizzati;
12. introdurre biciclette, monopattini e altri mezzi motori;
13. effettuare la visita in abbigliamento discinto e/o a torso nudo;
14. entrare con valigie e borse voluminose (dimensioni consentite cm 30x30x15) ed altri oggetti ingombranti che devono essere lasciati al deposito bagagli;
15. parlare ad alta voce, correre o disturbare in qualsiasi modo gli altri visitatori;
16. fumare al di fuori degli spazi consentiti;
17. cogliere qualsiasi tipo di frutto o fiore;

18. accendere fuochi, gettare sigarette accese o comunque tenere comportamenti che possano provocare rischio incendio;
19. scavare buche;
20. salire o arrampicarsi sui muri, sulle fontane, sui banconi e su qualsiasi struttura o arredo antico;
21. accedere alle aree delimitate da transenne e dissuasori;
22. scavalcare transenne, recinzioni, dissuasori, corde di delimitazione di spazi e/o ambienti;
23. aprire cancelletti chiusi o accostati e sostare sui cigli degli scavi;
24. entrare con abiti da cerimonia, maschere e costumi;
25. esibire bandiere e vessilli;
26. usare droni (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto – SAPR) senza opportuna autorizzazione. Per le autorizzazioni si rinvia alla sezione del sito: <http://pompeisites.org/parco-archeologico-di-pompei/autorizzazioni-e-modulistica/>;
27. l'utilizzo di adesivi distintivi;
28. maltrattare gli animali del parco;
29. danneggiare o deturpare in qualsiasi modo alberi, arbusti, tane di animali selvatici;
30. lasciare aperti i rubinetti delle fontane dopo l'uso.

Art. 3

È vietato l'accesso al Parco Archeologico di Pompei con strumenti di audioguida, ad eccezione di quelli messi a disposizione dai concessionari ufficiali del Parco o dai soggetti da quest'ultimo debitamente autorizzati.

Art. 4

In deroga a quanto previsto dal precedente art. 2, è consentito l'accesso ai cani guida per assistenza ai disabili. Coloro che intendono avvalersi dell'accompagnamento dei cani dovranno esibire all'ingresso idonea certificazione attestante la disabilità.

Art. 5

I visitatori hanno l'obbligo di:

- a) indicare la propria identità e di esibire il biglietto d'ingresso all'addetto alla vigilanza che lo richieda;
- b) attenersi ai percorsi di visita stabiliti. È vietato effettuare la visita seguendo percorsi alternativi rispetto a quelli indicati tramite apposita segnaletica e dissuasori;
- c) attenersi alle regole di visita per siti speciali, laddove opportunamente esposte all'ingresso;
- d) effettuare la differenziazione dei rifiuti.

Art. 6

Visitando il Parco Archeologico di Pompei, i visitatori accettano e prendono atto che i percorsi interni al Sito, coincidendo per la quasi totalità con la città antica, presentano dislivelli e altezze variabili nonché discontinuità più o meno marcate. È pertanto onere del visitatore utilizzare la massima cautela e attenzione al fine di evitare inciampi, slogature e altri infortuni. Eventuali danni a persone o cose derivanti dalla tenuta di una diligenza e di una prudenza non adeguata alla natura dell'area archeologica esulano dalla responsabilità del Parco Archeologico di Pompei, con conseguente esclusione di ogni pretesa risarcitoria. Allo stesso modo, tenuto conto della naturale fragilità del Sito dovuta alla storicità delle strutture, esulano da ogni responsabilità dell'Amministrazione eventuali danni a persone o cose provocati da casi fortuiti e non derivanti da colposa incuria.

6.1 Fermo quanto sopra, al fine di rendere maggiormente sicura la visita dell'area archeologica, i visitatori sono tenuti ad osservare le seguenti raccomandazioni:

- a) usare scarpe comode;
- b) fare attenzione alla possibile presenza di cani randagi che hanno superato le difese perimetrali del Parco Archeologico. Si raccomanda di tenersi a distanza e prestare attenzione;
- c) la visita al Parco comporta un notevole sforzo fisico: per l'effetto, le persone con difficoltà motorie e i cardiopatici sono invitati alla massima prudenza;
- d) Durante eventuali temporali evitare di ripararsi sotto alberi o altre piante;

6.2 In aggiunta a quanto espressamente previsto nel presente regolamento i visitatori sono tenuti a prendere visione e a rispettare le prescrizioni contenute negli avvisi e nelle raccomandazioni, anche relative alla sicurezza, affisse agli ingressi del Parco o, comunque, diramate mediante sito internet o mediante gli altri canali ufficiali di comunicazione del Parco.

6.3 I visitatori prendono infine atto della circostanza che il Parco Archeologico di Pompei non può ospitare più di 15.000 persone contemporaneamente e, pertanto, in caso di raggiungimento del suddetto limite massimo, gli ingressi saranno contingentati, con conseguenti file e ritardi.

Art. 7

Ferme restando le eventuali responsabilità penali e sanzioni amministrative, i visitatori sono civilmente responsabili nei confronti del Parco Archeologico di Pompei per qualsiasi danno cagionato a causa di incuria, imprudenza o inadempienza agli obblighi e divieti stabiliti dal presente regolamento. Gli accompagnatori di gruppi e scolaresche sono responsabili del rispetto del regolamento da parte dei singoli.

Art. 8

Il Parco Archeologico di Pompei si riserva il diritto di allontanare i visitatori che non rispettino gli obblighi e i divieti stabiliti dal presente regolamento, con particolare riferimento ai seguenti casi

1. rifiuto da parte del visitatore e/o dell'accompagnatore di indicare la propria identità e di esibire il biglietto d'ingresso all'addetto alla vigilanza che lo richieda.
2. Violenza o minaccia nei confronti degli addetti alla vigilanza, di altro personale e dei visitatori;
3. Molestia nei confronti del visitatore o di qualsiasi persona presente nel Parco Archeologico;
4. Adozione di ogni atto contrario alla decenza.

Del pari, agli accompagnatori di gruppi e scolaresche potrà essere temporaneamente interdetto l'accesso al Parco Archeologico di Pompei nel caso di reiterate trasgressioni al regolamento da parte sua o dei singoli facenti parte del gruppo o scolaresca.